



REGIONE LAZIO

ASSESSORATO BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, AGRICOLTURA E SOVRANITÀ ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, PARCHI E FORESTE

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITÀ ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE

PIANO STRATEGICO NAZIONALE PAC (PSP) 2023-2027

COMPLEMENTO PER LO SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE LAZIO (CSR 2023-2027)

Bando pubblico dell'Intervento SRD04

“Investimenti non produttivi agricoli con finalità ambientale”



SOMMARIO

<i>Articolo 1 Definizioni</i>	4
<i>Articolo 2 Descrizione e obiettivi dell'intervento</i>	4
<i>Articolo 3 Ambito territoriale</i>	4
<i>Articolo 4 Soggetti beneficiari</i>	5
<i>Articolo 5 Tipologie di investimento, spese ammissibili e periodo di eleggibilità delle spese</i>	5
5.1 – Tipologie di investimento.....	5
5.2 – Spese ammissibili e periodo di eleggibilità delle spese	10
5.2.1 Ragionevolezza e congruità delle spese	10
5.2.2 IVA	12
5.2.3 Decorrenza dell'ammissibilità delle spese	12
5.2.4 Contributi in natura (applicabile solo per interventi privati con contributo pubblico massimo pari all'80%)	12
5.2.5 Spese generali	13
<i>Articolo 6 Dotazione finanziaria e agevolazioni previste</i>	14
<i>Articolo 7 Requisiti e condizioni di ammissibilità, obblighi e impegni</i>	15
<i>Articolo 8 Documentazione da presentare a corredo della domanda di sostegno</i>	17
8.1 – Domande presentate da soggetti privati	17
8.2 Domande presentate da Enti pubblici e da Soggetti di diritto pubblico.....	19
8.3 Documentazione tecnica da allegare alla Domanda di sostegno	20
<i>Articolo 9 Altre disposizioni</i>	22
<i>Articolo 10 Criteri di selezione</i>	23
<i>Articolo 11 Termini e modalità di presentazione della domanda di sostegno</i>	25
11.1. Controllo amministrativo	26
11.2. Modalità di formazione della graduatoria	28
11.3. Concessione del sostegno	29
11.4. Tempi di realizzazione delle operazioni e disciplina delle proroghe	30
11.5. Variazioni in corso di realizzazione	31
<i>Articolo 12 Modalità di presentazione delle domande di pagamento</i>	31
12.1. Controllo amministrativo delle domande di pagamento	32
12.2. Pagamento dell'anticipo	32
12.3. Pagamento dell'acconto	33
12.4. Pagamento del saldo.....	33
12.5. Documentazione per la rendicontazione delle spese sostenute	34
12.6. Parziale realizzazione dell'operazione	35

12.7. Gestione dei flussi finanziarie modalità di pagamento	35
12.8. Obblighi di informazione e pubblicità a carico del beneficiario	36
12.9. Controllo in loco.....	36
<i>Articolo 13 Stabilità delle operazioni e controllo ex post.....</i>	<i>36</i>
<i>Articolo 14 Applicazione di sanzioni e reclami</i>	<i>37</i>
<i>Articolo 15 Disposizioni finali</i>	<i>37</i>
<i>Articolo 16 Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)</i>	<i>38</i>

Il presente bando pubblico attiva il regime di aiuti di cui all'Intervento SRD04 “*Investimenti non produttivi agricoli con finalità ambientale*” del Complemento dello Sviluppo Rurale 2023-2027 del Lazio.

Articolo 1 Definizioni

1. Agli effetti delle presenti disposizioni si applicano le definizioni di cui all'articolo 3 del Regolamento (UE) 2021/2115, quelle pertinenti del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027, come da ultimo approvato con decisione C(2024)6849 del 30/09/24, del Complemento per lo Sviluppo rurale del Lazio, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 391 del 20 luglio 2023, nonché quelle indicate nel paragrafo 2 delle “Disposizioni comuni per la gestione degli interventi non basati sulle superfici e gli animali”.

Articolo 2 Descrizione e obiettivi dell'intervento

2. L'intervento SRD04-Azione 1 è finalizzato alla realizzazione di investimenti non produttivi su superfici a prevalente destinazione agricola (indipendentemente dal loro uso attuale effettivo), con una chiara e diretta caratterizzazione ambientale, in connessione con gli obiettivi specifici 5 e 6 della PAC 2023-2027, inerente alla tutela della biodiversità e del paesaggio rurale. In relazione al carattere “non produttivo”, il presente intervento prevede che gli investimenti sovvenzionati non siano connessi a cicli produttivi aziendali oppure, in caso di connessione, che non producano un significativo incremento del valore e/o della redditività aziendali.
1. In coerenza con il disposto della DGR n. 275 del 29/04/2025, il presente bando si riferisce solo agli investimenti finalizzati a consentire la convivenza pacifica tra agricoltori/allevatori e fauna selvatica, mediante la realizzazione dei seguenti investimenti:
 - per la protezione degli allevamenti/coltivazioni dai danni diretti ed indiretti causati da fauna selvatica (**Sotto-Azione 1.1**),
 - per il controllo delle popolazioni di cinghiale (*Sus Scrofa Sp.* e ibridi), anche in connessione agli obiettivi del PRIU della Regione Lazio, Piano Regionale Interventi Urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nella specie cinghiale, approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 1000/2024 (**Sotto-Azione 1.2**).

Articolo 3 Ambito territoriale

1. Gli investimenti sovvenzionati dal presente bando devono essere localizzati nel territorio della Regione Lazio.
2. Gli investimenti per la protezione degli allevamenti e/o delle coltivazioni da danni causati da fauna selvatica (Sotto-Azione 1.1) dovranno essere localizzati su superfici condotte da imprenditori agricoli.

3. Gli investimenti in strutture per il controllo delle popolazioni di cinghiale (Sotto-Azione 1.2) dovranno essere localizzati:
 - su superfici condotte da imprenditori agricoli;
 - su superfici agro-silvo-pastorali di competenza degli ATC;
 - su superfici di Aree Protette.
4. I requisiti localizzativi suddetti sono verificati mediante le informazioni del Fascicolo Aziendale intestato al Titolare della domanda sostegno.
5. Nel caso di aziende agricole con terreni ricadenti in parte in un'altra regione, l'ammissibilità al finanziamento per gli interventi previsti dal presente bando è consentita esclusivamente a condizione che il centro aziendale, costituito dagli edifici rurali indicati nel fascicolo aziendale, oppure almeno il 50% della superficie agricola utilizzata (SAU) aziendale, anch'essa indicata nel fascicolo aziendale, ricadano nel territorio della Regione Lazio.

Articolo 4 Soggetti beneficiari

1. Sono soggetti beneficiari dell'intervento:
 - "agricoltori in attività" singoli o associati;
 - Aziende faunistico venatorie;
 - Ambiti Territoriali di Caccia (ATC);
 - Comuni e loro Unioni;
 - Comunità Montane;
 - Enti gestori di Aree della Rete Natura 2000 e di altre aree protette.
2. Per la definizione di "agricoltore in attività" si fa riferimento ai decreti ministeriali attuativi del primo pilastro della Politica Agricola Comune (PAC) e delle relative circolari esplicative emanate dall'AGEA Coordinamento. Tale status deve essere attestato nel fascicolo unico aziendale.

Articolo 5 Tipologie di investimento, spese ammissibili e periodo di eleggibilità delle spese

5.1 – Tipologie di investimento

1. Sono ammissibili le tipologie di investimento di seguito descritte.
 - a) Sotto Azione 1.1.a - Investimenti per la protezione degli allevamenti e la prevenzione di danni causati da fauna selvatica

i) Recinzioni elettrificate per i danni da predazione da lupo

Sono ammesse a finanziamento, a protezione degli animali negli allevamenti, recinzioni elettrificate per prevenzione danni da lupo realizzate secondo le indicazioni consultabili sul sito www.protezionebestiame.it.

Il dimensionamento dell'area recintata è riferito alla media della consistenza di stalla riportata in BDN calcolata in riferimento ai tre anni precedenti la presentazione della domanda di sostegno.

ii) Recinzioni metalliche per i danni da predazione da lupo

Sono ammesse a finanziamento recinzioni metalliche per i danni da predazione da lupo, esclusivamente per la protezione degli stazzi notturni.

Le recinzioni devono essere realizzate secondo le indicazioni consultabili sul sito www.protezionebestiame.it e nel rispetto delle norme di recepimento delle Direttive comunitarie in materia di norme per la protezione degli animali negli allevamenti.

Il dimensionamento dell'area recintata è riferito alla media della consistenza di stalla riportata sul registro di stalla (circolare 28 luglio 2005 del Ministero della Salute e s.m.i.) calcolata in riferimento ai tre anni precedenti la presentazione della domanda di sostegno.

iii) Recinzioni elettrificate per i danni da orso

Tali recinzioni devono essere realizzate con modalità, tecniche e materiali che garantiscano la protezione del bestiame, degli apiari e delle colture.

In particolare: Recinzione mobile costituita da una doppia barriera denominata "double barrier": recinzione esterna elettrificata e recinzione interna elettrificata che racchiude gli animali; lo scopo della struttura è quello di scoraggiare il predatore realizzando un'area "sicura" per il ricovero notturno delle mandrie al pascolo. L'efficacia dell'apprestamento richiede che la recinzione esterna sia collocata ad almeno 10 metri da quella interna in modo da ottenere il massimo effetto dissuasore nei confronti del predatore, combinando l'effetto della scossa elettrica e della distanza; allo stesso tempo, il distanziamento della recinzione interna, garantisce che il bestiame, percependo la presenza del predatore, mantenga uno stato di allerta contenuto senza dar origine a movimenti di gruppo che potrebbero portare alla rottura dei recinti.

La recinzione esterna elettrificata è realizzata con l'utilizzo di 5 o più cavi (tutti elettrificati in caso di terreni buoni conduttori di corrente o alternati con cavi di terra che potenziano l'effetto dissuasivo della scossa elettrica) disposti a distanza di 25 cm. fino ad un'altezza minima di 125 cm. a partire dal terreno. Nel caso di utilizzo di cavi di massa, preferibilmente a partire dal secondo ordine di filo elettrificato, gli ordini di filo potranno essere superiore a 5 fino ad un sviluppo massimo in altezza della recinzione di 2,25 metri da terra. I fili sono fissati da paletti di ferro, legno o altro materiale. Rispetto alla robustezza, reperibilità e costo, offrono un'ottima soluzione i normali picchetti in ferro ricavabili anche tagliando dei comuni tondini da edilizia isolati con supporti in gomma nel punto di contatto con i cavi elettrificati. I picchetti di ferro si prestano ad essere piantati con facilità anche nei terreni pietrosi montani e permettono di regolare facilmente l'altezza degli isolatori. Per meglio stabilizzare la struttura i paletti possono esser dotati di tiranti soprattutto dove la presenza del predatore è costante e dove il bestiame è meno controllato nelle ore notturne.

I fili elettrificati della recinzione esterna (tipo: cavi di acciaio o fili zinco-alluminio con Ø 1,5 – 2,5 mm) sorretti da isolatori sono collegati ad elettrificatori capaci di emettere impulsi non inferiori a 5.000 V (per la recinzione interna, è sufficiente un impulso non inferiore a 3.500 V), tali da dissuadere dalla predazione i grandi carnivori come l'Orso bruno marsicano; l'elettrificatore deve essere collegato ad una batteria eventualmente ricaricabile con pannello fotovoltaico o con allaccio a rete elettrica a 220 V. Devono essere previsti cartelli monitori, a norma di legge, e cancello elettrificato. Tutto il materiale elettrico deve possedere la certificazione di conformità europea. Infine, una pacciamatura del terreno sotto la recinzione esterna può risultare un utile accorgimento per evitare il contatto dei fili con l'erba che può annullare l'effetto della scarica elettrica.

La recinzione a difesa dell'orso combinata con altro strumento di difesa massimizza l'azione di allontanamento del predatore.

Le recinzioni delle stalle, solo elettriche o una elettrica e l'altra metallica fissa, possono racchiudere anche manufatti destinati ad attività connesse (es. caseifici) o rimesse (es. fienili.). Può essere recintata, oltre alla superficie della stalla, anche un'area destinata a paddock di ampiezza variabile in funzione della specie allevata.

iv) Alloggi per il personale di custodia degli animali al pascolo:

Tali moduli, costituiti da micro-unità abitative, dotati di bagno chimico e privi di allacci a reti, sono atti a consentire condizioni abitative minime temporanee dei luoghi, per gli addetti alla guardiania delle greggi, e possono essere utilizzati esclusivamente per lo spostamento degli stazzi notturni, coerentemente con le esigenze di tutela della biodiversità, della flora e della fauna ed al fine di evitare i rischi derivanti dall'eccessivo sfruttamento delle superfici pascolive.

v) Dissuasori faunistici.

Appartengono a questa tipologia di dispositivi:

- dissuasori luminosi e/o sonori: apparecchiature che rilevano l'avvicinamento di animali fino a 15 metri con l'emissione di luci e/o suoni ad alto volume; lo strumento funziona in automatico attivato da un temporizzatore o dal passaggio di animali davanti ad un sensore;
- cannoncini a gas;
- sagome di predatori;
- repellenti chimici, ecc.

Ciascun dissuasore è abbinato al sistema di recinzione secondo un rapporto con la superficie recintata solitamente pari a 1: 5.000 mq; tuttavia, possono esistere circostanze e condizioni dell'area recintata che richiedano un impiego in misura maggiore.

vi) Cani da guardiania

E' ammissibile l'acquisto di cani della razza "cane pastore maremmano-abruzzese" provenienti da linee da lavoro (cani da guardiania), selezionati in allevamenti autorizzati. I cani devono essere

registrati in anagrafe canina regionale a nome del beneficiario (titolare o rappresentante legale del beneficiario), avere un identificativo individuale (microchip), certificazioni sanitarie in regola ed avere il pedigree. E' ammissibile l'acquisto di:

- 1 coppia di cani per allevamenti fino a 15 UBA
- 2 coppie di cani per allevamenti oltre 15 UBA

Per la verifica della consistenza fa riferimento la media della consistenza di stalla riportata in BDN calcolata in riferimento ai tre anni precedenti la presentazione della domanda di sostegno.

b) Strutture per la difesa di allevamenti suini da animali selvatici non predatori

In questo caso la specie selvatica non preda l'animale allevato ma può essere responsabile di danni al patrimonio zootecnico anche ingenti come, ad esempio, nel caso di trasmissione di malattie attraverso il contatto di animali infetti e animali sani. Per evitare contagi, può essere realizzata una doppia recinzione elettrica distanziata di almeno 2 metri. Solo per la difesa delle stalle, una delle due recinzioni elettriche può essere sostituita da una recinzione metallica fissa.

Le caratteristiche delle recinzioni sono riportate nelle "Linee guida per la gestione del cinghiale (Sus scrofa) nelle aree protette" del Ministero dell'Ambiente e dell'Istituto Nazionale per la Fauna selvatica Alessandro Ghigi (Quaderni di Conservazione della Natura, anno 2001, n. 3) consultabili sul sito www.isprambiente.gov.it.

c) Sotto Azione 1.1.b - "Investimenti per la protezione di specie vegetali e la prevenzione di danni causati da fauna selvatica"

i) Recinzioni elettrificate per danni da ungulati.

Tali recinzioni devono essere realizzate secondo le indicazioni contenute nell'edizione numero 68 del 2011 del "Manuali e Linee guida - Impatto degli Ungulati sulle colture agricole e forestali: proposta per linee guida nazionali" dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e nelle "Linee guida sulla gestione del Cinghiale (Sus scrofa) nelle aree protette" del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in collaborazione con l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), consultabili sul sito www.isprambiente.gov.it.

ii) Recinzioni metalliche per i danni da cinghiale

Tali recinzioni devono essere realizzate secondo le indicazioni contenute nell'edizione numero 68 del 2011 del "Manuali e Linee guida - Impatto degli Ungulati sulle colture agricole e forestali: proposta per linee guida nazionali" dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e nelle "Linee guida sulla gestione del Cinghiale (Sus scrofa) nelle aree protette" del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in collaborazione con l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), consultabili sul sito www.isprambiente.gov.it

Le recinzioni metalliche possono essere installate esclusivamente per la prevenzione dei danni alle colture orticole, frutteti, vigneti e vivai come risultanti nel fascicolo aziendale.

Le recinzioni metalliche possono essere installate esclusivamente per la prevenzione dei danni alle colture orticole, frutteti, vigneti e vivai, come risultanti nel fascicolo aziendale. L'elencazione relativa alle colture che possono essere oggetto di protezione con recinzioni metalliche è esaustiva. Non ricomprende le coltivazioni estensive, quali ad esempio mais e cereali, e ricomprende uliveti, castagneti e non le piante tartufigene.

Il riscontro sul fascicolo aziendale della coltura per la quale viene proposta l'installazione della recinzione, dovrà essere verificata ad intervento concluso.

Se le recinzioni tracciano una linea chiusa possono delimitare una superficie massima di 5 ha per ogni corpo aziendale e comunque non superiore al 70% della superficie aziendale (SAU).

Se le recinzioni tracciano una linea aperta la lunghezza massima della recinzione è di 3.000 mt.

iii) Strutture per la prevenzione dei danni da nutria

Sono ammesse a finanziamento le recinzioni elettrificate e le protezioni meccaniche degli argini. Tali interventi devono essere realizzati secondo le indicazioni contenute nelle "Linee guida per il controllo della nutria (*Myocastor coypus*)", consultabili sul sito www.isprambiente.gov.it

Tutte le strutture mobili, per la prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica, possono essere messe in opera o in funzione anche nei soli periodi in cui è necessaria la protezione delle attività produttive agro-pastorali. Pertanto, nel caso di interventi realizzati da imprenditori agricoli, le strutture potranno essere dislocate, in ragione dell'esigenza, su uno o più appezzamenti nell'ambito dell'intera superficie aziendale e nel caso di interventi realizzati da Enti pubblici su uno o più appezzamenti nell'ambito dell'intera area gestita dell'Ente stesso.

d) Sotto Azione 1.2 - "Investimenti per il controllo delle popolazioni di cinghiale"

i) Sistemi e strutture per la cattura del cinghiale

Gli investimenti ammissibili ai sensi del presente bando riguardano la realizzazione di recinti (chiusini) e di trappole, utilizzati per la diminuzione della popolazione di cinghiale anche ai fini della prevenzione dei danni alle colture/allevamenti e del rischio della diffusione della PSA mediante prelievi selettivi di cinghiali da abbattere.

Le caratteristiche realizzative e i corretti metodi di gestione delle strutture suddette sono descritti nelle Linee guida per la gestione del cinghiale (*Sus scrofa*) nelle aree protette del Ministero dell'Ambiente, dell'Istituto Nazionale per la Fauna selvatica Alessandro Ghigi e dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale – ISPRA (Quaderni di conservazione della natura, anno 2001 nn. 3 e 34) consultabili sul sito www.isprambiente.gov.it.

ii) Mezzi ed attrezzature per la gestione delle carcasse

Sono ammissibili ai sensi del presente bando investimenti per l'acquisto di:

- Mini-celle frigorifere portabili per selvaggina (con capienza massima di 12 carcasse) da utilizzare per la sosta temporanea degli animali abbattuti presso centri di raccolta fino all'esecuzione dei controlli sanitari previsti dalle vigenti norme;

- mezzi di trasporto, permanentemente attrezzati, per la movimentazione delle carcasse degli animali abbattuti dai siti di cattura e abbattimento ai centri di raccolta.

5.2 – Spese ammissibili e periodo di eleggibilità delle spese

Per le tipologie di strutture descritte al precedente punto 5.1, sono ammissibili le categorie di spesa seguenti:

- lavori di ripulitura del terreno nell'area su cui verranno installate le strutture per la difesa degli allevamenti/coltivazioni e quelle per il controllo delle popolazioni di cinghiale;
- acquisto, trasporto in loco e messa in opera delle strutture atte a garantire una coesistenza pacifica tra la fauna selvatica e le attività produttive agro-silvo-pastorali.

5.2.1 Ragionevolezza e congruità delle spese

1. Si fa presente che è fatto obbligo, per le verifiche di congruità della spesa, attenersi ai valori e ai relativi costi di riferimento riportati nei prezzari regionali.
2. Per la verifica della congruità delle spese relativamente alle tipologie di intervento ritenute ammissibili nella presente tipologia di operazione, si fa riferimento, per quanto di pertinenza:
 - alla "Tariffa dei prezzi per le opere pubbliche edili ed impiantistiche del Lazio - Edizione 2023", approvata dalla Giunta Regionale con la deliberazione n. 101/2023, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 20 aprile 2023, n. 32 – Ordinario. Le suddette tariffe sono disponibili sul sito istituzionale della regione Lazio all'indirizzo: www.regione.lazio.it/cittadini/lavori-pubblici-infrastrutture/tariffa-prezzi-lavori-pubblici;
 - ai prezzari allegati alla determinazione dirigenziale n. G16794 del 30/11/2022 recante "Prezzari di riferimento per gli interventi finanziati nella Programmazione di Sviluppo Rurale del Lazio. Aggiornamento e sostituzione degli allegati alla Determinazione n. G04375 del 29 aprile 2016" (Allegato 3 - Prezzario delle opere agricole e forestali- Luglio 2022) disponibile sul sito internet regionale www.lazioeuropa.it nella sezione "PSR FEARS", sottosezione "Procedure attuative" (<https://www.lazioeuropa.it/psr-feasr/psr-procedure-attuative/>);
 - ai prezzari allegati alla determinazione dirigenziale n. G16794 del 30/11/2022 (Allegato 1- Determinazione costi di riferimento per la realizzazione di manufatti rurali a servizio delle attività agricole, e Allegato 2- Calcolo automatico costi di riferimento per la realizzazione di manufatti rurali a servizio di attività agricole) disponibili sul sito internet regionale www.lazioeuropa.it nella sezione "PSR FEARS", sottosezione "Procedure attuative" (https://www.lazioeuropa.it/psr-feasr/psr-procedure-attuative).
3. Nel caso in cui i valori di riferimento non siano ricavabili dai prezzari, si dovrà adottare una procedura di selezione basata sul confronto di almeno tre preventivi analitici di spesa riportanti nel dettaglio l'oggetto della fornitura. Le offerte devono essere indipendenti (fornite da tre venditori differenti), sottoscritte, comparabili e competitive rispetto ai prezzi di mercato (i prezzi devono riflettere i prezzi praticati effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo) ed accompagnate da una valutazione tecnica indipendente sul costo redatta da un tecnico abilitato ed iscritto al relativo ordine/albo professionale. Non possono essere presentati preventivi per il medesimo bene o servizio da parte di soggetti che si trovino tra di loro, o con i soggetti singoli o

associati che presentano la domanda di sostegno, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile; sono esclusi altresì i preventivi presentati da soggetti per i quali si accerta che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

4. Qualora non sia possibile reperire tre differenti offerte comparabili tra loro, deve essere sempre presentata una relazione tecnico-economica redatta da un tecnico abilitato ed iscritto al relativo ordine/albo professionale che illustri la scelta del bene ed i motivi di unicità del preventivo proposto.
5. Ciascun preventivo deve contenere i seguenti elementi essenziali:
 - Dati relativi alla ditta offerente (ragione sociale/partita IVA o codice fiscale/ n° iscrizione alla CCIAA/sede legale e/o amministrativa/contatti).
 - Numero offerta e data.
 - Descrizione dettagliata del singolo bene/servizio oggetto della fornitura, relative quantità (numero) o misure (ove pertinente) e prezzo unitario.
 - Prezzo dell'offerta.
 - Periodo di validità dell'offerta.
 - Tempi di consegna/esecuzione/collaudato (ove pertinente) del bene/ lavoro /servizio oggetto di fornitura;
 - Sottoscrizione da parte della ditta offerente.

Inoltre, i tre preventivi devono essere:

- rilasciati da tre ditte offerenti specializzate o che svolgono comunque attività compatibili con l'oggetto dell'offerta;
- comparabili, vale a dire omogenei nell'oggetto della fornitura;
- competitivi rispetto ai prezzi di mercato (i prezzi devono quindi riflettere i prezzi più vantaggiosi effettivamente praticati sul mercato e non i prezzi di catalogo);
- indipendenti, vale a dire rilasciati da tre ditte differenti, in concorrenza tra loro. Sono quindi da escludere le offerte riconducibili a un unico centro decisionale, sulla base di elementi chiari e univoci.

A titolo di esempio, non possono considerarsi in concorrenza le ditte che abbiano lo stesso rappresentante legale o amministratore unico, i medesimi soci o membri del CDA, nonché le ditte che abbiano lo stesso indirizzo della sede amministrativa o legale o i medesimi contatti. Non possono inoltre essere ammessi preventivi per il medesimo bene/lavoro/servizio rilasciati da soggetti che si trovino tra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice civile. È previsto, altresì, che i suddetti collegamenti e rapporti non debbano sussistere tra le ditte offerenti e il soggetto che presenta la domanda di sostegno.

6. In allegato alla domanda di sostegno, il soggetto richiedente deve presentare un prospetto di raffronto tra i tre preventivi, indicando quello scelto, nonché una relazione tecnico-economica redatta e sottoscritta da un tecnico qualificato, in cui sia motivata, in modo esaustivo, la scelta del preventivo. Tale relazione non è obbligatoria nel caso la scelta ricada sul preventivo che riporta il prezzo più basso.
7. I preventivi devono essere richiesti e acquisiti dal richiedente, in sede di compilazione della domanda di sostegno, tramite l'apposita funzionalità "gestione preventivi per la domanda di sostegno" resa disponibile sul portale del SIAN. In caso di mancata operatività di tale funzionalità sul SIAN, i preventivi devono essere richiesti e acquisiti tramite la propria casella di posta elettronica certificata (PEC); sia i preventivi che copia della PEC devono essere allegati alla domanda di sostegno.
8. Per la congruità delle spese generali si rinvia alle disposizioni recate dal capitolo 5 del documento "spese ammissibili al finanziamento del PSR 2014/2020 del Lazio" allegato alla determinazione dirigenziale n. G03831 del 15/04/2016 e s.m.i. ed a quanto già specificato nel precedente punto "spese generali" del paragrafo "spese ammissibili".
9. I preventivi di spesa e le valutazioni tecniche, ivi inclusa la documentazione per la congruità delle spese generali, dovranno essere riportati nella relazione tecnica di cui al successivo articolo 8 del presente bando pubblico.

5.2.2 IVA

1. L'imposta sul valore aggiunto non è ammissibile a un contributo del programma, salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull' IVA.
2. L'IVA che sia comunque recuperabile non può essere considerata ammissibile anche nel caso in cui non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale.

5.2.3 Decorrenza dell'ammissibilità delle spese

1. Sono ammissibili al contributo del FEASR le spese realmente sostenute (quietanzate) dal beneficiario nel periodo compreso tra la data di presentazione della domanda di sostegno e il termine fissato per la presentazione della domanda di pagamento del saldo. Non sono comunque ammissibili al sostegno le operazioni che siano state fisicamente completate o pienamente attuate prima della presentazione della domanda di sostegno. Il suddetto limite alla decorrenza della spesa eleggibile non vale per le spese generali connesse alla progettazione degli investimenti (collegati agli interventi di cui agli artt. 73 e 74 del Reg. UE 221/2115) inclusi gli studi di fattibilità, se sostenute non anteriormente ai 24 mesi precedenti la presentazione della domanda di sostegno.

5.2.4 Contributi in natura (applicabile solo per interventi privati con contributo pubblico massimo pari all'80%)

1. I contributi in natura, vale a dire la fornitura di beni e servizi senza pagamenti in denaro giustificati da fatture o documenti aventi forza probatoria equivalente, possono essere considerati ammissibili esclusivamente per gli interventi di investimento di cui agli artt. 73 e 74 del Regolamento (UE)2021/2115 che prevedano operazioni agronomiche e forestali.
2. Ai fini dell'ammissibilità dei contributi in natura, si applicano inoltre le seguenti condizioni:

- i contributi consistono in prestazioni di lavoro volontarie non retribuite da parte del beneficiario e/o di membri della sua famiglia, ovvero nell'utilizzo di beni di provenienza aziendale (ad es., macchine e attrezzature) per la realizzazione degli investimenti;
 - il valore dei contributi deve essere quantificato e verificato da un soggetto qualificato indipendente;
 - il valore delle prestazioni volontarie non retribuite è determinato sulla base del tempo impiegato e della tariffa oraria/giornaliera per prestazioni equivalenti (ad esempio, salario di lavoratori agricoli e/o forestali) rispetto al prezzario di riferimento e tiene conto della presenza di sufficienti garanzie circa l'effettiva capacità di svolgimento e l'effettiva esecuzione delle prestazioni da parte del beneficiario e/o di membri della sua famiglia. È escluso il lavoro prestato da soggetti dipendenti del beneficiario. Nel caso di società di persone, la prestazione volontaria non retribuita è riconosciuta se fornita dai soci operanti nell'impresa, mentre non è ritenuta ammissibile qualora riferita a società di capitali o altre forme di cooperazione tra imprese e società cooperative.
 - il valore dell'utilizzo dei beni aziendali è basato sulla presenza di sufficienti garanzie circa l'effettiva disponibilità in azienda dei beni stessi, sul loro tempo di utilizzo in condizioni di ordinarietà e sulla base delle tariffe orarie/giornaliere stabilite dai prezzari regionali di riferimento;
 - non sono riconosciute le prestazioni volontarie non retribuite nella realizzazione di opere edili, fatta eccezione per gli scavi e gli spianamenti dell'area di sedime e di pertinenza;
 - i lavori non devono essere collegati a interventi di ingegneria finanziaria;
 - il contributo pubblico a favore di una operazione comprendente contributi in natura non può superare il totale della spesa massima ammissibile ad operazione ultimata, vale a dire della spesa totale definitivamente accertata, decurtata del contributo in natura. In altri termini, il contributo pubblico definitivo cofinanziato dal FEASR deve essere minore o uguale alla differenza tra il costo totale accertato dell'investimento e il valore totale dei contributi in natura. Si evidenzia che, in caso di operazioni in cui il contributo pubblico sia pari al 100% della spesa ammessa totale, gli eventuali contributi in natura non potrebbero essere riconosciuti.
3. La spesa relativa ai contributi in natura deve essere determinata in sede di presentazione della domanda di sostegno, in maniera analitica per singola voce di spesa inclusa nel quadro economico del progetto da finanziare, e, in caso di ammissione a finanziamento, essere poi riconosciuta in sede di verifica della realizzazione degli investimenti. La prevista quantificazione e verifica dei contributi in natura da parte di un soggetto qualificato indipendente deve essere effettuata sia alla presentazione della domanda di sostegno, sia a consuntivo, al più tardi prima del pagamento del saldo.

5.2.5 *Spese generali*

1. Le spese generali di cui al paragrafo 5.1, sono computate preventivamente nella domanda di sostegno sono calcolate in percentuale sulla spesa totale ammessa per l'operazione, al netto delle stesse spese generali.

2. L'importo delle spese generali è determinato tramite l'utilizzo della "Metodologia per l'individuazione dei costi semplificati per le spese di progettazione delle sotto-misure 4.1 e 4.2 dei PSR 2014-2022", messa a punto dalla Rete Rurale Nazionale e ratificata con la Determinazione Regionale n. G14332 del 29/10/2024. Alla domanda di sostegno deve essere allegato il foglio di calcolo previsto dalla metodologia in argomento, elaborato dal soggetto richiedente. Per la descrizione della metodologia e la determinazione dei costi si rimanda alla documentazione aggiornata disponibile sul sito della RRN all'indirizzo <https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/23378>.
3. La percentuale (%) di spese generali derivanti dal foglio di calcolo sopra richiamato non potrà tuttavia superare i seguenti massimali:
 - 12%, se l'operazione prevede esclusivamente la realizzazione di opere e/o l'installazione di impianti tecnologici di produzione;
 - 6%, se l'operazione prevede esclusivamente l'acquisto di macchine, attrezzature, impianti mobili e altre dotazioni della stessa natura;

Se l'operazione include entrambe le suddette tipologie di investimento, si applica il massimale collegato a quella prevalente in termini di spesa ammissibile.

Il compenso calcolato con questa modalità comprende tutte le spese generali indicate nel paragrafo 5.1, punto 3, e costituisce in ogni caso un costo di riferimento, per cui il contributo ad esso collegato è liquidato al beneficiario in base alla spesa effettivamente sostenuta, comprovata da fatture quietanzate e, ove ciò non sia possibile, da documenti contabili aventi forza probante equivalente. Il sostegno relativo alle spese generali riconosciuto in sede di concessione deve essere pertanto rideterminato alla conclusione del progetto, elaborando nuovamente il previsto foglio di calcolo in funzione delle spese effettivamente sostenute.

Articolo 6

Dotazione finanziaria e agevolazioni previste

1. La dotazione finanziaria del presente bando è pari ad € 3.200.000,00.
2. Il tasso di sostegno è pari al 100% della spesa ammissibile per i soggetti pubblici e all'80% per i soggetti privati.
3. Per ogni domanda di sostegno è fissato un importo minimo di contributo pubblico ammissibile pari a € 10.000,00 e un massimale di contributo pubblico ammissibile pari ad € 100.000,00 (comprensivo dell'IVA se ammissibile).
4. E' prevista una riserva finanziaria pari al 60% della dotazione assegnata al bando pubblico a favore delle imprese agricole. Questo comporta che almeno il 60% della dotazione del bando dovrà essere destinata al finanziamento di progetti presentati da imprese agricole.

Articolo 7

Requisiti e condizioni di ammissibilità, obblighi e impegni

1. I soggetti richiedenti devono essere in possesso, al momento della presentazione della domanda di sostegno, dei seguenti requisiti e soddisfare le seguenti condizioni di ammissibilità:
 - e) essere in possesso di un fascicolo unico aziendale (DPR n. 503/99) aggiornato;
 - f) in caso di "agricoltori in attività" singoli o associati:
 - i. possedere al momento della presentazione della domanda di aiuto uno dei requisiti riportati al punto 4.1.4 del Piano Strategico della PAC (PSP) 23-27;
 - ii. essere in possesso di partita IVA in campo agricolo ed essere iscritto alla Camera di Commercio Agricoltura, Industria e Artigianato (codice ATECO 01);
 - g) nel caso di investimenti fissi relativi alla Sotto-Azione 1.1, essere proprietario o aver titolo a disporre delle aree ove si realizzerà l'intervento, nonché impegnarsi a condurre l'attività oggetto dell'investimento, per una durata residua, a decorrere dal momento della presentazione della domanda di sostegno, pari ad almeno 7 anni, fatte salve le deroghe e le condizioni previste per il subentro da parte di altri soggetti. Per i soggetti beneficiari privati, nel caso in cui sia prevista la realizzazione di investimenti strutturali fissi su terreni in affitto o altre forme di possesso deve essere dimostrata, al momento della presentazione della domanda di sostegno, la disponibilità di contratti di durata almeno pari ai 7 anni successivi alla data di presentazione della domanda di sostegno nei quali, inoltre, sia esplicitamente riportato il pieno consenso del proprietario alla realizzazione dell'investimento programmato da parte dell'affittuario. Di contro, nel caso di investimenti mobili ovvero non direttamente associabili ad uno specifico terreno, i contratti di affitto o altre forme di possesso, al momento della presentazione della domanda di sostegno, possono essere di durata anche inferiore ai 7 anni. Il venir meno di tale disponibilità comporta l'applicazione delle decadenze previste nel sistema dei controlli;
 - h) allegare alla domanda i documenti richiesti al successivo articolo 8;
 - i) raggiungere un punteggio minimo di 20 punti con almeno due dei criteri di selezione come stabilito nel successivo articolo 9;
 - j) dimostrare, l'"immediata cantierabilità" dell'investimento programmato, fatta salva la possibilità di dimostrare tale requisito dopo il termine fissato per la presentazione della domanda di sostegno, allegando la pertinente documentazione alla prima domanda di pagamento. Il progetto è ritenuto cantierabile quando è stata acquisita ogni autorizzazione, permesso, parere o nulla osta previsti dalla normativa vigente per l'avvio e la realizzazione dei lavori previsti. In ogni caso, anche nei casi di S.C.I.A., C.I.L.A. o progetti soggetti alla disciplina della "edilizia libera", dovrà essere presentata una dichiarazione congiunta del soggetto richiedente e del professionista incaricato della redazione del progetto, in cui siano elencati tutti i titoli abilitativi necessari per la cantierabilità.

Per i soggetti pubblici, è necessaria la presentazione di un elaborato progettuale da allegare alla domanda di sostegno corrispondente almeno al progetto di fattibilità tecnica economica secondo quanto stabilito dal D. Lgs. 36/2023. La documentazione necessaria per il

soddisfacimento del requisito del “progetto esecutivo” ai sensi del D.lgs. 36/2023 dovrà essere allegata alla prima domanda di pagamento.

Obblighi e impegni

2. Gli interventi devono essere completati entro 12 mesi dalla data di notifica del provvedimento di concessione escluse le eventuali proroghe dei termini per l’esecuzione dei lavori.
3. Il beneficiario è inoltre tenuto al rispetto dei seguenti obblighi ed impegni:
 - a) eseguire le opere, i lavori e gli acquisti relativi agli investimenti finanziati nel pieno rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti, secondo le indicazioni tecniche espresse nei pareri, nulla osta, concessioni o autorizzazioni e in ottemperanza alle prescrizioni istruttorie richiamate nel presente provvedimento;
 - b) effettuare i pagamenti relativi alle spese sostenute, pena il mancato riconoscimento e rimborso delle stesse, nel pieno rispetto delle modalità ritenute ammissibili ovvero quelle specificate nella Determinazione Dirigenziale n. G14863 del 10/11/2024 recante “Regolamento UE n. 2021/2115 - Piano Strategico della PAC (PSP) per il periodo 2023-2027. Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) della Regione Lazio per il periodo 2023-2027 di cui alla DGR 15/2023. Disposizioni comuni per la gestione degli interventi non basati sulle superfici e gli animali (Interventi non SIGC)” (Disponibile su portale LazioEuropa). Non sono in ogni caso ammessi pagamenti in contanti;
 - c) effettuare gli investimenti ammessi al finanziamento nel rispetto del cronoprogramma approvato;
 - d) mantenere, per l’intera durata del periodo vincolativo degli impegni ex post ovvero nei 5 (cinque) anni successivi a decorrere dal pagamento del saldo finale, un fascicolo aziendale validato;
 - e) per le imprese agricole, mantenere la disponibilità dell’azienda ove viene realizzato l’investimento per un periodo minimo di 7 (sette) anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda di sostegno, pena la decadenza dall’aiuto, secondo le condizioni previste per la “Stabilità delle operazioni”.

Ulteriori e specifici impegni ed obblighi, che il beneficiario è tenuto a rispettare pena l’applicazione del sistema sanzionatorio in caso di inadempienza, sono stabiliti nel provvedimento di concessione.

4. In caso di inadempienza o di mancato rispetto degli obblighi e degli impegni assunti dal beneficiario con la concessione dell’aiuto, è di applicazione il sistema delle sanzioni (riduzioni/controlli) definito in coerenza con il quadro normativo di riferimento. Nel caso in cui il mancato rispetto degli obblighi e degli adempimenti previsti comporti la pronuncia della decadenza totale dell’aiuto con esclusione dall’aiuto, si procede alla revoca dell’intero contributo concesso ed il beneficiario è tenuto alla restituzione delle eventuali somme indebitamente percepite, maggiorate degli interessi. Nel caso di decadenze parziali si procede all’applicazione delle riduzioni dell’aiuto concesso nel rispetto delle disposizioni attuative della dell’intervento di cui al presente bando.

Articolo 8

Documentazione da presentare a corredo della domanda di sostegno

8.1 – Domande presentate da soggetti provati

Nel caso di soggetti privati (imprese agricole e aziende faunistiche venatorie) è necessario allegare alla domanda di sostegno:

- a) Autorizzazione del proprietario del fondo, nel caso di terreni condotti a titolo diverso dalla proprietà, ad eseguire l'intervento di progetto, nonché contestuale dichiarazione di essere a conoscenza dei vincoli e degli obblighi assunti dal beneficiario ai sensi del presente Bando pubblico;
- b) Dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, con la quale si attesta:
 - i) nel caso di investimenti previsti dalla sottoazione 1.1, di essere proprietario o di aver titolo a disporre delle aree ove si realizzerà l'intervento, specificando il titolo di possesso e la durata;
 - ii) che per i soggetti sottoposti alla verifica antimafia, ai sensi dell'art. 85 del D.lgs. n. 159/2011 e s.m.i, non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.lgs. n. 159/2011 e s.m.i;
 - iii) di essere in regola relativamente agli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS ed INAIL e di rispettare l'obbligo, per i propri dipendenti, dei contratti nazionali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale e dei contratti di secondo livello da questi derivati. Tale dichiarazione dovrà essere rinnovata e presentata alla Regione prima dell'autorizzazione di ogni forma di pagamento (anticipo, acconto, saldo);
 - iv) che l'impresa non è destinataria di provvedimenti interdittivi che comportano il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
 - v) che gli interventi finanziati non saranno oggetto di altri finanziamenti pubblici;
 - vi) di essere a conoscenza dell'obbligo di accettazione delle eventuali modifiche e/o impegni aggiuntivi richiesti ("clausola di adeguamento degli impegni"), ovvero, in alternativa, di poter rinunciare alla domanda presentata;
 - vii) che il beneficiario si assume gli impegni previsti dal presente bando;
 - viii) il possesso dei requisiti richiesti, da specificare, per l'accesso ai benefici;
 - ix) l'impegno a non modificare la destinazione d'uso e/o a mantenere in uno stato di efficienza e funzionalità le opere finanziate effettuando le necessarie opere di manutenzione ordinaria, per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data di pagamento del saldo;
 - x) di non aver beneficiato di altri contributi pubblici concessi a qualsiasi titolo da normative regionali, nazionali o statali, per gli investimenti previsti nell'iniziativa progettuale inoltrata ai sensi del presente bando;

- xi) l'impegno per la copertura finanziaria della quota a carico, con indicazione della fonte di finanziamento;
 - xii) l'impegno a rispettare, per quanto non espressamente previsto nel presente bando, quanto disposto nelle Disposizioni comuni per la gestione degli interventi non basati sulle superfici e gli animali (Interventi non SIGC) del Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) della Regione Lazio per il periodo 2023-2027 (determinazione dirigenziale n. G14863 del 10 novembre 2024) e s.m.i.
- c) Dichiarazione, a firma congiunta del soggetto richiedente e del progettista, nella quale vengano descritti le tipologie dei lavori previsti ed eventuali vincoli insistenti nell'area interessata dall'intervento.

Inoltre, nel caso di soggetti privati costituiti in forme giuridiche societarie diverse da società di persone e per le cooperative, oltre alla documentazione sopra prevista, è necessario allegare:

- d) Atto costitutivo;
- e) Statuto;
- f) Deliberazione dell'organo competente con la quale:
 - i) si richiama l'atto costitutivo e/o lo statuto, gli estremi dell'iscrizione nel registro prefettizio delle cooperative agricole, gli estremi dell'iscrizione ai registri della C.C.I.A.A. nell'apposita sezione speciale;
 - ii) si approva il progetto esecutivo ed il quadro economico puntualmente dettagliato dell'intervento;
 - iii) si incarica il legale rappresentante di avanzare la domanda di finanziamento nonché di adempiere a tutti gli atti necessari;
 - iv) si dichiara di essere proprietario o di aver titolo a disporre delle aree ove si realizzerà l'intervento, specificando il titolo di possesso e la durata;
 - v) si dichiara che gli interventi finanziati non saranno oggetto di altri finanziamenti pubblici;
 - vi) si dichiara di non aver beneficiato di altri contributi pubblici concessi a qualsiasi titolo da normative regionali, nazionali o statali, per gli investimenti previsti nell'iniziativa progettuale inoltrata ai sensi del presente bando;
 - vii) si assumono gli impegni specificati nel presente Bando pubblico;
- g) Bilanci degli ultimi tre anni di esercizio (almeno un anno per le società di recente costituzione) con attestazione del loro deposito presso la C.C.I.A.A., completi dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa, nonché la relazione degli amministratori e del collegio sindacale. Nel caso in cui il periodo che intercorre tra la chiusura del bilancio dell'esercizio immediatamente precedente e la data di presentazione della domanda sia superiore ai sei mesi, dovrà essere presentata anche la documentazione dalla quale risulti la situazione contabile relativa al periodo che intercorre tra la chiusura del bilancio dell'esercizio immediatamente precedente e

la data di presentazione della domanda o di data prossima alla stessa. In caso di imprese impossibilitate alla presentazione di bilanci, in quanto non soggette a tale obbligo ai sensi della normativa vigente, dovrà essere presentata documentazione equipollente.

8.2 Domande presentate da Enti pubblici e da Soggetti di diritto pubblico

Nel caso di Comuni e loro Unioni, Comunità Montane, Enti gestori di Aree Rete Natura 2000 e di altre aree di alto pregio naturalistico e gli A.T.C. è necessario allegare alla domanda di sostegno:

- a) la delibera dell'Organo competente con la quale:
- i) si approva l'iniziativa, il suo costo complessivo, si dà mandato al Legale rappresentante di avanzare la domanda di finanziamento;
 - ii) si assume a carico dell'Ente l'IVA afferente all'importo complessivo dell'investimento richiesto, qualora non rientri nelle operazioni previste dagli articoli 19, 19 bis e 36 del D.P.R. n. 633/1972;
 - iii) si individua il RUP, di cui all'art. 15 del D.lgs. 36/2023;
 - iv) si assumono gli impegni specificati nel bando pubblico e nella domanda di sostegno
 - v) si dichiara di essere proprietario o di aver titolo a disporre delle aree ove si realizzerà l'investimento per una durata residua, a decorrere dal momento della presentazione della domanda di sostegno, pari ad almeno 7 anni per soddisfare i vincoli di destinazione e gli obblighi assunti;
 - vi) si dichiara che per gli interventi previsti in progetto, al momento della presentazione della domanda di sostegno, non sussistono vincoli riconducibili ad impegni di manutenzione derivanti da precedenti finanziamenti pubblici;
 - vii) si dichiara che gli interventi finanziati non saranno oggetto di altri finanziamenti pubblici;
 - viii) si dichiara di non aver beneficiato di altri contributi pubblici concessi a qualsiasi titolo da normative regionali, nazionali o statali, per gli investimenti previsti nell'iniziativa progettuale inoltrata ai sensi del presente bando;
 - ix) si dà atto del possesso dei requisiti di cui all'art.8 del presente bando;
 - x) si dichiara di non trovarsi in stato di dissesto finanziario o, in caso contrario, che è stato approvato il piano di risanamento finanziario e l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato;
 - xi) si dichiara che:
 - nel caso di Comuni e loro Unioni, l'opera è inserita nel programma pluriennale delle opere pubbliche approvato dal Consiglio;
 - per le Comunità Montane e per gli Enti che gestiscono le Aree Natura 2000 e le altre aree di alto pregio naturalistico, l'opera è inserita nel programma pluriennale delle opere pubbliche approvato dall'organo competente.

- b) la Check list di autovalutazione per le procedure di gara per appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, sottoscritta dal RUP, predisposta dall'organismo pagatore AGEA e disponibile all'indirizzo: "<https://www.lazioeuropa.it/app/uploads/2022/09/AGEA-check-list-appalti-AUTOVALUTAZIONE- versione-2.9.zip>".

8.3 Documentazione tecnica da allegare alla Domanda di sostegno

I beneficiari del presente bando, oltre alla documentazione amministrativa sopra descritta, dovranno inoltre presentare, in allegato alla domanda di sostegno, la seguente documentazione tecnica.

1. Nel caso di beneficiari privati:

- a) Relazione tecnica che dovrà prendere in conto e descrivere tutti gli elementi progettuali dell'investimento programmato e dovrà consentire la valutazione complessiva del progetto in termini di:
- coerenza dell'operazione per il raggiungimento delle finalità dell'intervento;
 - giustificazione dell'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di selezione,
 - modalità di verifica della congruità e ragionevolezza della spesa.
- b) Dovranno essere allegati, laddove pertinente, i fogli di calcolo ed i preventivi di spesa utilizzati per la dimostrazione della ragionevolezza e della congruità delle spese programmate, ivi inclusa la documentazione ed i relativi fogli di calcolo per la congruità delle spese generali. Inoltre, dovrà essere dichiarata e attestata l'immediata cantierabilità degli investimenti, ovvero quanto previsto in attuazione della deroga di cui al precedente articolo 7;
- c) Pareri, permessi, nulla osta, concessioni e autorizzazioni necessari ad attestare l'immediata cantierabilità ovvero quanto previsto in attuazione della deroga ai sensi del precedente articolo 7;
- d) Piano finanziario dell'investimento proposto, con la specificazione della quota a carico del richiedente e della relativa fonte finanziaria;
- e) Elaborati grafici degli interventi, con esatta identificazione, attraverso cartografia catastale del luogo ove si intende realizzare l'intervento;
- f) Quadro economico complessivo;
- g) Computo metrico estimativo dei lavori, redatto sulla base dei prezzi regionali aggiornati;
- h) Elenco prezzi unitari ed eventuale analisi dei nuovi prezzi e/o eventuali preventivi di spesa;
- i) Cronoprogramma dei lavori, con indicazione della data presunta di inizio attività e del tempo ritenuto necessario per la realizzazione dell'intervento;
- j) Immagini fotografiche della zona di progetto, corredate da planimetrie in cui siano indicati i punti, le angolazioni e la data di scatto delle foto;

- k) La scheda dei criteri di selezione debitamente compilata con richiesta di attribuzione del punteggio spettante, corredata dalla documentazione prevista all'articolo 11 per la dimostrazione del possesso dei requisiti stessi;
 - l) Eventuali relazioni specialistiche dell'intervento;
 - m) Autodichiarazione, ove prevista, in cui sia attestata la consistenza media di stalla riportata sul registro di stalla (circolare 28 luglio 2005 del Ministero della Salute) calcolata in riferimento ai tre anni precedenti la presentazione della domanda di sostegno, specificando il codice di stalla;
 - n) Attestazione del tecnico progettista, che verifichi e validi che l'operazione non comporta effetti negativi sull'ambiente;
 - o) Dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000, firmata dallo stesso richiedente e dal tecnico abilitato, in cui si dichiara il procedimento autorizzativo necessario per la realizzazione dell'intervento e lo svolgimento dell'attività, che dovrà essere coerente con la documentazione allegata alla domanda di sostegno per la dimostrazione del requisito della cantierabilità;
 - p) Ogni altra documentazione tecnica utile e necessaria per la definizione tecnico progettuale delle opere.
2. Nel caso di **Comuni e loro Unioni, Comunità Montane e Enti gestori** di Aree Rete Natura 2000 e di altre aree di alto pregio naturalistico e **A.T.C.**:
- a) il progetto esecutivo, redatto ai sensi dell'articolo 41 (Parte IV della Progettazione) del D.lgs. 36/2023;
 - b) i verbali di verifica, validazione ed eseguibilità ai sensi del D.lgs. 36/2023;
 - c) l'analisi della congruità delle voci di spesa, comprese le spese generali, determinate conformemente alla normativa dei pubblici appalti;
 - d) il piano particellare, estratto di partita e mappa catastale;
 - e) il piano di manutenzione dell'opera;
 - f) immagini fotografiche della zona di progetto, corredate da planimetrie in cui siano indicati i punti, le angolazioni e la data di scatto delle foto;
 - g) la scheda dei criteri di selezione debitamente compilata con richiesta di attribuzione del punteggio spettante, corredata dalla documentazione prevista all'articolo 11 per la dimostrazione del possesso dei requisiti stessi;
 - h) Attestazione del tecnico progettista, che verifichi e validi che l'operazione non comporta effetti negativi sull'ambiente;
 - i) Pareri, permessi, nulla osta, concessioni e autorizzazioni necessari ad attestare l'immediata cantierabilità;
 - j) dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000, da allegare alla domanda di sostegno, firmata dallo stesso richiedente e dal tecnico abilitato, in cui si dichiara il procedimento autorizzativo

necessario per la realizzazione dell'intervento e lo svolgimento dell'attività, che dovrà essere coerente con la documentazione allegata alla domanda di sostegno per la dimostrazione del requisito della cantierabilità;

- k) in presenza di attività professionali, riconducibili a spese generali, da effettuare con l'ausilio di personale dipendente o parasubordinato, le verifiche di ragionevolezza specifiche per le spese generali saranno integrate dai controlli di ragionevolezza da effettuare sulle spese del personale. In quest'ambito il beneficiario, allega alla domanda di sostegno un'analisi dei fabbisogni nella quale indica, dal punto di vista quali-quantitativo, il personale che prevede di impiegare sul progetto, indicando le figure professionali previste e il relativo impiego temporale in relazione al periodo di realizzazione del progetto e il costo orario di ogni figura professionale. La spesa ammissibile, per ogni figura professionale prevista dal piano dei fabbisogni, sarà quella determinata attraverso le verifiche di ragionevolezza delle spese del personale, fermo restando che in nessun caso potrà essere ammessa una spesa maggiore di quella determinata come costo di riferimento con l'utilizzo del DM 17 giugno 2016 e s.m.i.
- l) ogni altra documentazione tecnica utile e necessaria per la definizione tecnico progettuale delle opere.

Articolo 9 Altre disposizioni

1. Tutti i requisiti di ammissibilità devono essere posseduti all'atto di presentazione della domanda di sostegno fatte salve eventuali deroghe previste nel presente bando.
2. Tutta la documentazione presentata a corredo della domanda di sostegno deve essere in corso di validità alla data di presentazione della domanda di sostegno.
3. Tutta la documentazione inerente all'iniziativa progettuale deve essere sottoscritta da professionisti abilitati e regolarmente iscritti all'Ordine o Collegio professionale competente per materia, nonché dal soggetto richiedente. Qualora la documentazione sia redatta dall'Ufficio Tecnico dell'Ente pubblico beneficiario, la stessa deve essere sottoscritta dal soggetto richiedente e da tecnici abilitati all'esercizio della professione, in possesso della qualifica che consenta la progettazione degli interventi e nei limiti delle competenze previste nei relativi Ordini o Collegi Professionali.
4. Per le concessioni, le autorizzazioni, i permessi, i pareri, e quant'altro necessario per la dimostrazione dell'immediata cantierabilità, qualora non ricorrano le condizioni di legge per l'attivazione del Procedimento Unico di cui all'art. 8 della L.R. 1/2020 o altro procedimento amministrativo che preveda l'obbligo della indizione di una conferenza di servizi, l'immediata cantierabilità degli investimenti strutturali programmati potrà essere dimostrata attraverso la presentazione di uno dei seguenti titoli abilitativi già posseduti: Procedimento Unico, Permesso di Costruire, Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (C.I.L.A.), Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) o ogni altro documento stabilito dal quadro normativo e procedurale di riferimento con particolare riferimento agli atti di assenso necessari alla realizzazione delle opere ricadenti nelle attività di edilizia libera di cui all' art.6 del D.P.R. n. 380/2001 .
5. Deve essere sempre predisposta, in coerenza con i documenti presentati, una dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal richiedente e dal tecnico abilitato, con la quale si

attesti il procedimento con il quale si intendono realizzare le opere e gli investimenti strutturali programmati e le attività che si intendono avviare.

6. Qualora gli interventi ricadano all'interno di zone Natura 2000, Aree protette o altre aree di alto pregio naturalistico, è necessaria, per tutti gli interventi previsti dal presente bando, l'autorizzazione o il parere tecnico-ambientale positivo dell'Ente gestore del territorio in cui è localizzato l'intervento oggetto di finanziamento.
7. L'amministrazione regionale si riserva di chiedere integrazioni o rettifiche ai documenti prodotti od integrati. Nel caso di mancato invio di quanto richiesto entro dieci giorni dalla data di ricezione della richiesta di integrazioni o rettifiche, la domanda sarà considerata rinunciata.

Articolo 10 **Criteri di selezione**

1. Le domande di sostegno presentate ai sensi del presente bando e dichiarate ammissibili al finanziamento concorrono a formare un'unica graduatoria regionale, in cui le domande ammissibili sono ordinate in modo decrescente, sulla base del punteggio attribuito a seguito della valutazione dei principi e dei criteri di selezione riportati nella tabella che segue.
2. Per ciascun criterio di selezione, all'interno della tabella a seguire, devono essere esplicitate le condizioni che permettono il riconoscimento del criterio e l'attribuzione del punteggio associato, nonché la documentazione da prendere in considerazione ai fini della valutazione del criterio.
3. In sede di presentazione della domanda di sostegno, il soggetto richiedente dichiara i punteggi relativi ai criteri di selezione, rendendo disponibili le informazioni e i documenti giustificativi necessari. Qualora, a seguito della valutazione dei criteri di selezione, sia attribuito un punteggio inferiore a quello che il soggetto richiedente si è attribuito e ha dichiarato in sede di presentazione della domanda di sostegno, il responsabile del controllo assegnerà il punteggio effettivamente accertato, mentre se viene rilevato un punteggio superiore a quello dichiarato in domanda, l'istruttore confermerà quello richiesto. Pertanto, il punteggio assegnato a una operazione in sede di controllo amministrativo della domanda di sostegno non potrà essere superiore a quello dichiarato nella domanda stessa.

Sistema di selezione delle domande di sostegno

Principio	Codice Criterio	Descrizione Criterio	Punteggio			Cumulabilità criteri
			Criterio	MAX Gruppo	MAX Principio	
Localizzazione territoriale investimento	SRD04.A	Area C o D	10	30	30	si
	SRD04.B	Area Protetta	20			si
Caratteristiche del soggetto richiedente	SRD04.C1	Impresa Agricola	30	30	30	no
	SRD04.C2	ATC	20			no
	SRD04.C3	Azienda Faunistico-venatoria	15			no
	SRD04.C4	Soggetto gestore di Area Protetta o Enti pubblici territoriali	10			no
Dimensione economica delle operazioni	SRD04.D1	da € 60.000,01 a € 80.000,00	5	20	20	no
						no
	SRD04.D2	da € 30.000,01 a € 60.000,00	10			no
	SRD04.D3	da € 10.000,00 a € 30.000,00	20			no
Categoria di investimento	SRD04.E1	Domanda di sostegno per investimenti relativi alla Sotto Azione 1.1	15	20	20	no
	SRD04.E2	Domanda di sostegno per investimenti relativi alla Sotto Azione 1.2	20			no
	SRD04.E3	Domanda di sostegno per investimenti relativi ad entrambe le Sotto Azioni contemplate dal bando	10			no
totale				100	100	

LEGENDA e Istruzioni

SRD04.A	Il punteggio viene attribuito nel caso in cui la prevalenza dell'investimento, in termini di spesa pubblica richiesta, ricade in area C o D.
SRD04.B	Il punteggio viene attribuito nel caso in cui la prevalenza dell'investimento, in termini di spesa pubblica richiesta, ricade in area protetta.
SRD04.C1	Il punteggio viene attribuito quando il titolare della domanda di sostegno è un imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile, titolare di una partita IVA con codice ATECO 01 e di un Fascicolo Aziendale ai sensi del DPR 503/1999
SRD04.C2	Il punteggio viene attribuito quando il soggetto richiedente è una ATC
SRD04.C3	Il punteggio viene attribuito quando il soggetto richiedente è titolare conduttore di un'Azienda faunistico venatoria ai sensi della L.R. 14 settembre 1995, n. 17
SRD04.C4	Il punteggio viene attribuito quando il soggetto richiedente è un Ente pubblico Territoriale (Comune, Associazione di Comuni, Comunità Montana)

SRD04.D1	Il punteggio viene attribuito se l'investimento in termini di spesa pubblica ammessa è compresa tra 60.001,00 e 80.000,00 euro
SRD04.D2	Il punteggio viene attribuito se l'investimento in termini di spesa pubblica ammessa è compresa tra 30.001,00 e 60.000,00 euro
SRD04.D3	Il punteggio viene attribuito se l'investimento in termini di spesa pubblica ammessa è compresa tra 10.000,00 e 30.000,00 euro
SRD04.E1	Il punteggio viene attribuito se la domanda di sostegno attiva esclusivamente investimenti relativi alla sotto-azione 1.1
SRD04.E2	Il punteggio viene attribuito se la domanda di sostegno attiva esclusivamente investimenti relativi alla sotto-azione 1.2
SRD04.E3	Il punteggio viene attribuito se la domanda di sostegno attiva investimenti relativi ad entrambe le sotto-azioni 1.1 e 1.2

Punteggio minimo di 20 punti con almeno due dei criteri di selezione, in caso di ex-quo precede la domanda rilasciata prima secondo ordine cronologico.

Articolo 11

Termini e modalità di presentazione della domanda di sostegno

1. La domanda di sostegno è un documento informatizzato tramite cui il soggetto richiedente esprime la volontà di accedere agli aiuti previsti dal CSR 2023-2027. Essa contiene, tra l'altro, le informazioni relative al soggetto richiedente, alla sua azienda, agli investimenti proposti e l'importo richiesto dell'aiuto, ed è corredata della documentazione prevista nel bando.
2. Il soggetto richiedente, dopo aver costituito/aggiornato il fascicolo aziendale di cui al paragrafo 8 delle *"Disposizioni comuni"*, compila e presenta la domanda di sostegno utilizzando esclusivamente l'applicativo presente sul portale SIAN, messo a disposizione dall'OP AGEA all'indirizzo Internet <https://www.sian.it>, secondo le modalità definite nello specifico Manuale Utente, disponibile sullo stesso sito nella sezione Home > Utilità > Download > Documentazione > Manuali Sviluppo Rurale 2023-2027 Interventi NON SIGC.
3. La domanda di sostegno deve essere sottoscritta dal richiedente con firma elettronica avanzata tramite OTP (One Time Password). L'interessato deve pertanto preventivamente accreditarsi sul SIAN e aderire esplicitamente alla firma elettronica delle domande, effettuando la procedura di registrazione in maniera autonoma oppure avvalendosi di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola (CAA).
4. Per la compilazione e la presentazione della domanda di sostegno, il soggetto richiedente può procedere seguendo una delle seguenti opzioni
 - a) avvalendosi di un CAA. L'eventuale autorizzazione al CAA alla tenuta del proprio fascicolo aziendale contempla anche la delega alla presentazione della domanda di sostegno ai sensi del CSR;
 - b) delegando un altro soggetto utilizzando modelli per la delega da parte del richiedente e per l'accreditamento del delegato resi disponibili sul portale "LAZIO EUROPA", nella sezione "CSR FEASR" raggiungibile all'indirizzo <https://www.lazioeuropa.it>.

- k) La delega deve essere sottoscritta e inviata a uno degli indirizzi PEC riportati sul relativo modello, al massimo non oltre i 5 giorni lavorativi che precedono la scadenza del bando, unitamente alla scansione dei documenti di riconoscimento in corso di validità del delegante e del delegato.
 - l) direttamente, per proprio conto. Il richiedente, in sede di accreditamento al portale SIAN, o successivamente, potrà richiedere l'attivazione del servizio "Compilazione Misure Strutturali" e accedere direttamente alla compilazione della domanda di sostegno.
5. Con la sottoscrizione della domanda di sostegno, il richiedente si assume, ai sensi e per effetto degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, la piena responsabilità di tutte le dichiarazioni, degli obblighi e degli impegni previsti nel modulo di domanda.
 6. Tutti i documenti da presentare a corredo della domanda di sostegno devono essere preventivamente convertiti in formato PDF.
 7. I documenti ed elaborati progettuali per i quali è richiesta la firma di un tecnico abilitato, dovranno essere sottoscritti dallo stesso tecnico con apposita firma digitale.
 8. Il soggetto richiedente deve provvedere alla sottoscrizione con firma digitale dei documenti e delle dichiarazioni/autocertificazioni da lui prodotte. Nel caso il richiedente non disponga di un dispositivo per la firma digitale è possibile, ai sensi del D.P.R. 445/2000, allegare la scansione degli stessi documenti sottoscritti con firma autografa e di un documento di riconoscimento in corso di validità (fronte/retro). In tal caso, il beneficiario avrà l'onere di custodire l'originale del documento inviato per 10 anni, ed esibirlo qualora l'Amministrazione ne richieda la visione.
 9. La presentazione della domanda di sostegno ai sensi del presente Bando pubblico deve avvenire entro le ore 23.59 del 90esimo giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale (BUR) del Lazio. I giorni sono da considerarsi naturali consecutivi. La data di presentazione corrisponde a quella del "rilascio informatico" sul SIAN, che attribuisce alla domanda di sostegno un protocollo di ricezione e un codice unico di identificazione.

11.1. Controllo amministrativo

1. Entro i 15 giorni successivi al termine fissato per la presentazione delle domande di sostegno, l'Autorità di Gestione Regionale (AdGR), su proposta del Responsabile Unico di Intervento (RUI), approva l'elenco regionale delle domande presentate (rilasciato informatico) e definisce le modalità operative per lo svolgimento delle istruttorie di ammissibilità ai sensi della L. 241/90 e successive mm. e ii.
2. Le domande di sostegno, nonché le dichiarazioni presentate dai beneficiari o da terzi allo scopo di ottemperare ai requisiti di accesso ai benefici, sono sottoposte a controlli amministrativi che riguardano tutti gli elementi definiti dal sistema informativo della Verificabilità e Controllabilità degli Interventi (VeCI) per il presente bando.
3. L'attività di controllo, i risultati delle verifiche eseguite, l'eventuale documentazione integrativa acquisita dal richiedente e le misure adottate in caso di constatazione di discrepanze sono registrate sul portale SIAN dell'Organismo Pagatore (SIAN).

4. Il controllo amministrativo sulle domande di sostegno e le altre dichiarazioni garantiscono la conformità dell'operazione con gli obblighi applicabili stabiliti dalla legislazione unionale o nazionale o dal PSP o dal CSR, compresi quelli in materia di appalti pubblici, Aiuti di Stato e altre norme e requisiti obbligatori.
5. Durante la fase istruttoria, i riscontri e gli accertamenti includono una verifica formale della domanda e della documentazione a corredo, con l'obiettivo di condurre una valutazione tecnica della conformità del progetto agli obiettivi e finalità dell'intervento, stabilendo l'ammissibilità e la congruità delle spese, la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi, nonché la valutazione dei criteri di selezione.
6. Nello specifico, il controllo amministrativo in questa fase coprirà i seguenti aspetti:
 - il rispetto dei termini e delle scadenze stabilite per la presentazione (rilascio informatico) della domanda di sostegno;
 - l'utilizzo esclusivo dell'applicativo informatico disponibile sulla piattaforma nazionale del SIAN per la presentazione (rilascio informatico) della domanda;
 - la verifica dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità per cui si richiede il sostegno;
 - l'adeguatezza dei punteggi assegnati secondo i criteri di selezione;
 - l'ammissibilità e la ragionevolezza delle voci di spesa;
 - la presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi, con il rispetto delle condizioni di ammissibilità;
 - l'applicazione del principio dell'unicità del finanziamento;
 - il rispetto dei massimali di investimento e delle aliquote di cofinanziamento previsti dal programma;
 - la conformità dell'operazione con la legislazione vigente, sia unionale che nazionale, e con gli obblighi del programma, inclusi quelli relativi agli appalti pubblici, agli aiuti di Stato e alle altre norme e requisiti obbligatori;
 - l'allineamento del progetto con gli obiettivi e le finalità previste dall'intervento.
7. I requisiti per l'ammissibilità delle domande di sostegno e la formazione della graduatoria, fatte salve le deroghe espressamente previste nel bando pubblico, devono essere in possesso e dichiarati dal richiedente alla data di presentazione delle domande di sostegno.
8. Saranno ritenute non ammissibili e, pertanto, non finanziabili le domande di sostegno:
 - m) presentate (rilasciate informaticamente) oltre i termini stabiliti dal presente bando pubblico;
 - n) compilate, presentate o "rilasciate" utilizzando applicativi informatici o modalità differenti da quelli previsti e operativi sulla piattaforma informatica predisposta sul S.I.A.N.;
 - o) che, nella valutazione dei criteri di selezione, non raggiungono il punteggio minimo stabilito all'articolo 10 del presente bando;

- p) presentate da soggetti privi dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dal bando;
 - q) che non soddisfano le condizioni di ammissibilità stabilite dal bando;
 - r) non rispondenti agli obiettivi e alle finalità dell'intervento;
 - s) corredate da documenti e allegati che non soddisfano, per qualità e contenuto, i requisiti richiesti, salvo integrazioni consentite e richieste dall'Amministrazione;
 - t) corredate da documenti non conformi a quanto stabilito dal bando;
 - u) errate, salvo in caso di errori palesi e sanabili, in conformità alle condizioni previste dal bando.
9. In ottemperanza all'articolo 10-*bis* della Legge 241/90 e successive modifiche, il responsabile del procedimento, prima dell'adozione formale dei provvedimenti di non ammissibilità, comunicherà al soggetto richiedente, tramite posta certificata (PEC), i motivi ostativi all'accoglimento della domanda. Il richiedente avrà 10 giorni dal ricevimento della comunicazione per presentare eventuali osservazioni, corredate da documenti. Tale comunicazione interrompe i termini per la conclusione del procedimento, che riprendono a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o di decorrenza del termine disposto. Del mancato accoglimento delle eventuali osservazioni è data ragione nel provvedimento finale di diniego.
10. Nell'ambito del sistema di controllo e vigilanza sull'attuazione del presente intervento, è attivato, a livello centrale, un sistema di supervisione.

11.2. Modalità di formazione della graduatoria

1. Successivamente all'approvazione dell'elenco delle domande presentate:
 - a. qualora l'importo del sostegno complessivamente richiesto sia inferiore alla dotazione assegnata, l'AdGR, su proposta del Referente Unico dell'Intervento (RUI), provvede ad autorizzare il finanziamento di tutte le domande di sostegno di quel comparto che saranno dichiarate ammissibili a seguito dei successivi controlli amministrativi. Tale disposizione comporta che è possibile procedere alla concessione del sostegno ai singoli beneficiari dopo la conclusione, con esito positivo, del controllo amministrativo delle rispettive domande, senza attendere la conclusione delle istruttorie di tutte le domande presentate per il bando;
 - b. se l'importo del sostegno complessivamente richiesto è superiore alla relativa dotazione finanziaria, il RUI predispose una "*graduatoria provvisoria*" nella quale le domande di sostegno presentate per quel comparto sono riportate in ordine decrescente in base alle priorità e ai punteggi dichiarati dai soggetti richiedenti nella domanda di sostegno come risultanti dall'autovalutazione del progetto, sulla base dei dati e delle informazioni presenti nel sistema elettronico di gestione (applicativo SIAN) al momento della presentazione della domanda.
2. Nel rispetto del principio di economicità del procedimento amministrativo, i controlli amministrativi sono avviati, in una prima fase, per le sole domande che risultano collocate in posizione utile nella graduatoria provvisoria fino alla concorrenza del limite delle risorse stanziato per il comparto. L'AdGR può tuttavia stabilire di istruire domande di sostegno per un importo che superi lo stanziamento assegnato al bando allo scopo di garantire il pieno utilizzo delle risorse assegnate.

3. Per le domande di sostegno ricomprese nell'universo di quelle utilmente collocate in graduatoria provvisoria, dichiarate ammissibili e finanziabili al termine dei controlli amministrativi, si può procedere, in analogia alle domande di sostegno di cui alla lettera A, alla concessione del sostegno senza attendere la conclusione dei controlli delle restanti domande in graduatoria provvisoria.
4. Come già specificato in precedenti articoli del presente bando pubblico, non è consentito in alcun caso, nelle fasi successive alla presentazione ("rilascio informatico") della domanda di sostegno, l'attribuzione di priorità e punteggi aggiuntivi rispetto a quelli che il soggetto richiedente si è attribuito in fase di autovalutazione.
5. Alla conclusione dei controlli amministrativi delle domande di sostegno finanziate secondo quanto specificato alla lettera b, è predisposta una graduatoria regionale finale in cui le domande sono elencate in ordine decrescente sulla base del punteggio definitivo riconosciuto nel controllo amministrativo. La graduatoria regionale finale è adottata entro 180 giorni dal termine per la presentazione delle domande di sostegno.
6. La graduatoria finale delle domande ammesse e finanziate, l'elenco delle domande ammissibili non finanziabili per carenza di risorse, l'elenco delle domande non ammissibili sulla base degli esiti dei controlli amministrativi, con indicazione dei motivi di esclusione e del mancato accoglimento delle eventuali controdeduzioni da parte del richiedente, e l'elenco delle domande non istruite in applicazione della procedura prevista alla lettera b), sono approvati con determinazione dirigenziale dell'AdGR, su proposta del RUI, da pubblicarsi sul sito internet regionale www.lazioeuropa.it e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (BURL).
7. Avverso la suddetta determinazione dirigenziale, individuata quale provvedimento definitivo di valutazione dell'ammissibilità delle domande raccolte ai sensi del presente bando, è ammesso ricorso, alternativamente, al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) e al Presidente della Repubblica entro il termine, rispettivamente, di 60 giorni e 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione dello stesso atto o dalla sua notifica, laddove prevista.
8. In ogni caso, qualora si rendano disponibili ulteriori risorse in aggiunta allo stanziamento iniziale assegnato al presente bando, in termini di risorse cofinanziate dal FEASR - nel limite del budget totale di intervento - e/o in termini di finanziamenti regionali aggiuntivi, queste verranno utilizzate per finanziare ulteriori domande ammissibili inizialmente non finanziate per carenza di risorse.

11.3. Concessione del sostegno

1. Per le domande ammesse a finanziamento, il dirigente della struttura regionale responsabile del procedimento della domanda di sostegno emette il provvedimento di concessione, che viene trasmesso via PEC al beneficiario. Quest'ultimo deve sottoscrivere il provvedimento di concessione e ritrasmetterlo alla struttura che lo ha rilasciato, a titolo di accettazione di quanto nello stesso stabilito sia in termini di finanziamento concesso, sia in termini di prescrizioni, entro 15 giorni dalla notifica.
2. Il provvedimento di concessione contiene i seguenti elementi essenziali:
 - a) l'intestazione, che contiene l'indicazione della struttura che lo emette, del riferimento al CSR della Regione Lazio 2023-2027, dell'intervento finanziato, degli estremi del bando, della denominazione e CUAA del beneficiario, del codice della domanda di sostegno e del codice

CUP di cui al paragrafo 9.3.3.6 delle “*Disposizioni comuni per la gestione degli interventi non basati sulle superfici e gli animali*”;

- b) le premesse, in cui sono specificati gli atti regionali in base ai quali il provvedimento è adottato e le motivazioni che determinano la concessione del sostegno, con particolare riguardo al rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e alla verifica dei criteri di selezione;
 - c) il dispositivo, in cui è espressa la decisione dell’authority competente di concedere il sostegno ed è riportato il quadro economico dettagliato dell’operazione finanziata, con indicazione delle spese ammesse (tipologia e importo) e dell’entità del sostegno pubblico, in coerenza con la classificazione adottata nell’ambito del sistema di gestione informatico;
 - d) la descrizione di tutti gli impegni e gli obblighi che il beneficiario è tenuto a rispettare a seguito dell’accettazione del provvedimento di concessione;
 - e) il riferimento alle norme che disciplinano l’applicazione del sistema dei controlli e delle sanzioni in caso di inadempienza agli impegni e agli obblighi di cui alla lettera d);
 - f) l’indicazione del termine per il completamento dell’intervento e la presentazione della domanda di pagamento del saldo;
 - g) il richiamo alle “*Disposizioni comuni per la gestione degli interventi non basati sulle superfici e gli animali*” e al presente bando, per gli adempimenti non contemplati nel provvedimento di concessione.
3. In tutti i casi, prima del rilascio del provvedimento di concessione, l’ufficio istruttore verifica che l’impresa beneficiaria sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, ai sensi dell’art. 1, comma 553 della L. 266/05. La regolarità contributiva è attestata dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) o documento equipollente.

11.4. Tempi di realizzazione delle operazioni e disciplina delle proroghe

- 1. Il termine massimo per il completamento di un’operazione ammessa a finanziamento e per la presentazione della domanda di pagamento del saldo è di mesi 18 a decorre dalla data di notifica della concessione del sostegno. Nel caso di realizzazione di opere da parte dei soggetti tenuti all’applicazione del codice degli appalti pubblici il termine è di mesi 24.
- 2. La proroga dei tempi per il completamento degli investimenti può essere concessa solo per cause non prevedibili e/o non imputabili al beneficiario.
- 3. La richiesta di proroga deve essere presentata all’ufficio istruttore e deve essere corredata della relativa documentazione giustificativa, nonché di una relazione che descriva lo stato di avanzamento dell’operazione. L’ufficio istruttore verifica le motivazioni dichiarate dal beneficiario e gli comunica la concessione della proroga o il diniego.
- 4. In ogni caso, fatte salve eventuali deroghe, la proroga è concessa per un periodo di tempo massimo pari a 1/3 dei termini massimi sopra specificati.

11.5. Variazioni in corso di realizzazione

1. Per l'autorizzazione di eventuali modifiche apportate all'operazione approvata si rinvia a quanto previsto nel paragrafo 9.7 delle *“Disposizioni comuni per la gestione degli interventi non basati sulle superfici e gli animali”* di cui alla Determinazione Dirigenziale n. G14863 del 10/11/2024.
2. Le varianti in corso d'opera debbono essere richieste alla struttura competente per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi relativi alla domanda di sostegno.
3. La richiesta dovrà essere corredata della necessaria documentazione tecnica dalla quale risultino le motivazioni che giustifichino le modifiche da apportare al progetto approvato, il nuovo Piano aziendale degli investimenti, ed un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di variante.
4. La struttura competente riceve dal beneficiario, o suo delegato, la domanda di variante e la istruisce ai fini della determinazione del punteggio assegnato in relazione al nuovo Piano aziendale degli investimenti proposti; tale richiesta costituisce il riferimento per le ulteriori fasi del procedimento. La variante è autorizzata a condizione che il punteggio assegnato all'operazione, tenuto conto del nuovo Piano aziendale degli investimenti, non subisca una rimodulazione tale da determinare l'esclusione della domanda dalla graduatoria di ammissibilità regionale delle domande ammesse a finanziamento.
5. La Direzione Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia Pesca e Foreste provvede, a seguito dell'esito dell'istruttoria, comunica tramite e-mail certificata (PEC) al richiedente o suo delegato, la decisione adottata di concedere o meno la variante, provvedendo a caricare sul sistema informativo SIAN i nuovi dati, nonché, in caso di rigetto, i motivi che lo hanno determinato.
6. L'istruttoria della stessa dovrà compiersi entro un termine massimo di sessanta (60) giorni a decorrere dalla notifica via PEC della richiesta.

Articolo 12

Modalità di presentazione delle domande di pagamento

1. Il sostegno spettante al beneficiario dopo l'ammissione a finanziamento è erogato dall'Organismo Pagatore (OP) AGEA a seguito della presentazione di una o più domande di pagamento.
2. Le domande di pagamento sono compilate e presentate utilizzando esclusivamente lo specifico modulo informatico predisposto dall'OP AGEA e implementato nell'apposito applicativo del portale SIAN messo a disposizione all'indirizzo Internet: <https://www.sian.it>, accedendo all'area riservata, secondo le modalità definite nel relativo Manuale Utente, anche questo disponibile sul SIAN. La data di presentazione corrisponde a quella del “rilascio informatico” da parte del sistema SIAN, che attribuisce a ciascuna domanda di pagamento un protocollo di ricezione e un codice unico di identificazione.
3. La domanda di pagamento può essere presentata per:
 - l'anticipo;
 - l'acconto;

- il saldo.

12.1. Controllo amministrativo delle domande di pagamento

1. Tutte le domande di pagamento e le dichiarazioni presentate dai beneficiari o da terzi allo scopo di dimostrare il possesso dei requisiti ai fini del percepimento del sostegno, sono sottoposte a controlli amministrativi che riguardano tutti gli elementi che è possibile e appropriato verificare mediante questo tipo di controlli. Tali controlli sono effettuati su delega dell'Organismo Pagatore AGEA, a cui la regolamentazione comunitaria ne attribuisce la competenza.
2. L'attività di controllo, i risultati delle verifiche eseguite e le misure adottate in caso di constatazione di discrepanze sono registrate in un'apposita check-list del controllo amministrativo della domanda di pagamento.
3. I controlli amministrativi sulle domande di pagamento comprendono in particolare, e nella misura in cui sia pertinente per la domanda presentata, la verifica:
 - a) della conformità dell'operazione realizzata con l'operazione per la quale era stata presentata e accolta la domanda di sostegno;
 - b) dei costi sostenuti e dei pagamenti effettuati;
 - c) del rispetto degli impegni assunti e degli obblighi applicabili all'operazione stabiliti dalla legislazione unionale e regionale di riferimento.
4. I controlli amministrativi sulle operazioni connesse a investimenti comprendono almeno un sopralluogo presso il beneficiario per verificare l'effettiva realizzazione degli investimenti e la loro conformità con quanto ammesso. Tuttavia, l'autorità competente può decidere di non effettuare il sopralluogo secondo quanto stabilito nel paragrafo 9.9 delle *“Disposizioni comuni per la gestione degli interventi non basati sulle superfici e gli animali”* di cui alla Determinazione Dirigenziale n. G14863 del 10/11/2024

12.2. Pagamento dell'anticipo

1. In applicazione del presente bando, il beneficiario può richiedere il pagamento di un anticipo fino al 50% del contributo concesso.
2. Il versamento dell'anticipo è subordinato alla presentazione, da parte del richiedente, di una fidejussione bancaria o assicurativa a copertura dell'intero importo dell'anticipo stesso, che consenta l'escussione diretta di tale importo qualora il diritto all'anticipo non venga successivamente riconosciuto. La garanzia è prestata a favore dell'OP AGEA dai soggetti che ne sono abilitati al rilascio, conformemente al modello reso disponibile dallo stesso OP.
3. La suddetta garanzia è svincolata quando è accertato il diritto all'attribuzione definitiva dell'importo anticipato.
4. Nel caso il beneficiario che ha ricevuto l'anticipo decada dal diritto al sostegno, per sua rinuncia o a seguito di un controllo, è avviato immediatamente il procedimento di incameramento della garanzia.

12.3. Pagamento dell'acconto

1. È inoltre prevista la possibilità di erogare un solo acconto a seguito della presentazione di uno stato di avanzamento degli investimenti ammessi.
2. Nel caso non sia stato percepito l'anticipo, l'acconto può essere richiesto solo se l'operazione presenti uno stato di avanzamento pari ad almeno il 30% della spesa ammissibile.
3. L'importo minimo della spesa ammissibile ai fini della concessione dell'acconto deve essere comprovato da fatture quietanzate e/o da documenti probatori equivalenti.
4. Se il beneficiario ha percepito l'anticipo, può richiedere e ottenere il pagamento dell'acconto a condizione che dimostri:
 - uno stato di avanzamento dell'operazione pari al 50% del costo totale ammesso, più la quota relativa all'acconto richiesto;
 - di aver effettuato pagamenti per almeno il 50% del costo totale ammesso.
5. La somma dell'acconto e dell'eventuale anticipo erogato non può superare il 80% del contributo concesso, elevabile al 90% nel caso di realizzazione di opere da parte dei soggetti tenuti all'applicazione del codice degli appalti pubblici.

12.4. Pagamento del saldo

1. Il pagamento del saldo finale è effettuato in funzione degli investimenti effettivamente realizzati a seguito della concessione del sostegno.
2. La domanda di pagamento del saldo deve essere presentata entro il termine massimo stabilito secondo quanto riportato al pertinente paragrafo del presente bando.
3. Il pagamento del saldo finale è effettuato in funzione della spesa ammissibile sostenuta per la realizzazione degli interventi, comprovata da fatture o da documenti probatori, o ove ciò non risulti possibile, da documenti aventi forza probatoria equivalente. La documentazione di spesa deve essere quietanzata.
4. La presentazione oltre il termine concesso per la conclusione dei lavori comporta l'applicazione delle sanzioni (riduzioni/esclusioni) definite dal sistema dei controlli.
5. La Direzione Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia Pesca e Foreste provvede:
 - a verificare la conformità dei lavori eseguiti con quelli previsti nell'iniziativa progettuale ammessa a finanziamento;
 - a verificare i costi sostenuti e i pagamenti effettuati;
 - ad accertare la rispondenza dei documenti giustificativi delle spese con le opere realizzate o con le forniture di beni e servizi dichiarate;
 - alla verifica del rispetto dell'unicità del finanziamento;

- al rispetto dei massimali di investimento e delle aliquote di cofinanziamento stabilite dal programma;
 - a compilare le check-list presenti nell'applicativo SIAN nel quale riportare, in maniera dettagliata ed esaustiva, le risultanze dell'accertamento svolto.
6. Le strutture responsabili dei procedimenti istruttori, prima del rigetto di una domanda di pagamento, oppure in caso di parziale accoglimento della stessa, comunicano tempestivamente al richiedente i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Tale comunicazione interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni. Dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni, viene data motivazione nel provvedimento finale.
 7. Ove il saldo tra il contributo riferito alle spese ammissibili e le erogazioni effettuate risulti negativo sono avviate le procedure per il recupero delle somme indebitamente percepite con relativi interessi maturati.
 8. Eventuali maggiori costi accertati rispetto a quelli preventivamente ammessi con il provvedimento di concessione non possono essere riconosciuti ai fini della liquidazione.

12.5. Documentazione per la rendicontazione delle spese sostenute

1. Ai fini della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, in sede di presentazione della domanda di pagamento di acconto e saldo, il beneficiario deve presentare la seguente documentazione:
 - a) relazione finale con indicazione degli investimenti realizzati ed il relativo livello di conseguimento degli obiettivi proposti in ordine al miglioramento del rendimento delle prestazioni globali e della sostenibilità globale dell'azienda, ivi incluso, laddove pertinente, gli elaborati grafici finali ed i relativi computi metrici consuntivi. La Relazione Tecnica deve essere sottoscritta da tecnici in possesso di adeguata qualifica professionale, abilitati all'esercizio della professione ed iscritti ai relativi ordini o collegi professionali, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente;
 - b) fatture quietanzate; in caso di fatturazione elettronica, allegare anche dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, che i relativi file xml o pdf siano stati depositati dal beneficiario al sistema di interscambio dell'Agenzia delle Entrate;
 - c) elenco analitico dei documenti giustificativi di spesa con gli estremi dei pagamenti effettuati. Dovrà essere presentato uno specifico "Riepilogo dei giustificativi di spesa" ed un "Quadro economico di riepilogo" utilizzando gli schemi predisposti dall'Autorità di Gestione;
 - d) contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori (ove previsto);
 - e) certificati di conformità per i macchinari acquistati (ove previsto);
 - f) documentazione fotografica concernente gli investimenti realizzati;

g) altra eventuale documentazione ritenuta necessaria.

12.6. Parziale realizzazione dell'operazione

1. Le verifiche di accertamento finale, svolte in sede di controllo amministrativo e/o in loco, successive alla presentazione della domanda di pagamento *del saldo* finale, dovranno verificare, in caso di **parziale realizzazione** dell'iniziativa progettuale approvata, la funzionalità dei lavori e delle opere realizzate nonché degli acquisti e delle forniture effettuate. In ogni caso non sono riconosciute parziali realizzazioni per un importo complessivo delle spese in rendicontate, in termini finanziari, inferiori al 55% del costo totale dell'investimento ammesso a finanziamento. La percentuale del 55% va calcolata sull'importo complessivo dell'operazione ammessa a finanziamento ed il superamento di detta soglia, per la verifica della funzionalità complessiva dell'operazione parzialmente realizzata ed il relativo riconoscimento delle spese sostenute, si ha quando sono stati effettivamente realizzati (realizzazione fisica) investimenti che nel loro complesso superano, in termini economici, il 55% del piano finanziario concesso, senza che si tenga conto delle spese effettivamente sostenute per la loro realizzazione. Al di sotto di tale soglia si procede alla pronuncia della decadenza totale dall'aiuto ed alla revoca del contributo concesso.
2. Qualora sia riscontrato che i lavori eseguiti non costituiscano un lotto funzionale o che i lavori non realizzati abbiano comportato una diminuzione del punteggio attribuito in fase istruttoria amministrativa, tale da collocare il progetto fra le domande non finanziate, o che comporti il venir meno del rispetto della condizione di ammissibilità relativa al miglioramento del rendimento globale dell'azienda e della sostenibilità globale, sono avviate le procedure per la pronuncia della decadenza totale e la revoca della concessione del contributo, nonché per l'eventuale restituzione delle somme eventualmente già erogate a titolo di anticipo o acconto.
3. Se il lotto di lavori eseguiti è considerato funzionale è possibile procedere al riconoscimento ed all'ammissibilità delle spese effettivamente sostenute, eseguendo eventuali compensazioni con anticipi od acconti precedentemente erogati. Rimane ferma l'eventuale applicazione delle riduzioni.
4. Nel caso in cui l'iniziativa sia stata realizzata nella sua totalità e la spesa rendicontata e riconosciuta ammissibile risulti inferiore all'investimento complessivo ammesso, accertato che le opere, gli acquisti e le forniture siano state comunque realizzate a regola d'arte coerentemente con gli obiettivi e le finalità previste nella misura, non è consentito utilizzare le eventuali economie per il riconoscimento di spese relative ad interventi aggiuntivi all'iniziativa progettuale originaria.

12.7. Gestione dei flussi finanziarie modalità di pagamento

1. Per le modalità di pagamento delle spese relative all'operazione finanziata, si rinvia al paragrafo 11.8 delle "Disposizioni comuni per la gestione degli interventi non basati sulle superfici e gli animali" (Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento).

12.8. Obblighi di informazione e pubblicità a carico del beneficiario

1. Per gli obblighi di informazione e pubblicità a carico del beneficiario di un sostegno agli investimenti si rinvia all'articolo 12 delle *“Disposizioni comuni per la gestione degli interventi non basati sulle superfici e gli animali”*.
2. Maggiori dettagli in merito alle azioni informative da parte del beneficiario saranno forniti attraverso specifiche linee guida adottate dall'Autorità di gestione e pubblicate sul portale Lazio Europa (<https://www.lazioeuropa.it/>), nella sezione riservata al CSR 2023-2027.

12.9. Controllo in loco

1. Le domande di pagamento presentate dal beneficiario sono sottoposte a controllo in loco da parte dell'Organismo Pagatore (OP) AGEA, sulla base di un idoneo campione. Tali controlli sono eseguiti prima del versamento del saldo finale e garantiscono che l'operazione possa beneficiare di un sostegno del FEASR
2. I controlli in loco verificano, in particolare, che le operazioni siano attuate in conformità delle norme applicabili e coprono tutti i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi relativi alle condizioni per la concessione del sostegno che è possibile controllare al momento del sopralluogo.
3. Il controllo in loco comprende una verifica dell'esistenza di documenti, contabili o di altro tipo, a corredo della domanda di pagamento presentata dal beneficiario e un controllo sull'esattezza dei dati contenuti nella domanda stessa, sulla base dei dati anche tenuti da terzi, sulla base dei documenti commerciali e, se del caso, dei registri contabili o comunque sulla base dei documenti giustificativi dell'importo indicato nella Domanda di Pagamento.
4. Il controllo in loco verifica inoltre che la destinazione o la prevista destinazione dell'operazione corrisponda a quella descritta nella Domanda di Sostegno e per la quale lo stesso è stato concesso.

Articolo 13

Stabilità delle operazioni e controllo ex post

1. Per le operazioni connesse a investimenti, il beneficiario deve assicurare il rispetto del periodo di stabilità dell'operazione, inteso come intervallo di tempo in cui non sono ammesse:
 - la cessazione o la rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori della Regione in cui è stata finanziata;
 - il cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
 - una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.
2. Il periodo di stabilità delle operazioni finanziate nell'ambito del presente intervento è di durata pari a cinque anni a decorrere dalla data del pagamento finale al beneficiario.

3. Successivamente alla erogazione del saldo finale, le operazioni sono sottoposte a controlli ex post sulla base di un idoneo campione.
4. Se nel corso del controllo ex post viene accertato il mancato rispetto del periodo di stabilità dell'operazione e di altri impegni ex post, il sostegno totale pagato per l'operazione è recuperato in proporzione al periodo di inadempienza.

Articolo 14 **Applicazione di sanzioni e reclami**

1. In caso di accertamento di inadempienze da parte dei beneficiari, ovvero la mancata osservanza delle condizioni di ammissibilità, degli impegni e degli obblighi stabiliti dalla normativa dell'Unione Europea e da quella nazionale, nonché dal PSP o dal CSR e dal presente bando, si applicano riduzioni del sostegno richiesto o concesso la cui entità è determinata in proporzione alla gravità, portata e durata delle inadempienze rilevate, fino ad arrivare alla decadenza totale della domanda di sostegno, con recupero degli importi erogati.
2. L'Autorità di Gestione Regionale provvederà, in linea con i principi generali e i riferimenti normativi specificati nel paragrafo 10.4 delle "Disposizioni comuni per la gestione degli interventi non basati sulle superfici e gli animali", a definire le modalità di accertamento delle inadempienze e di calcolo delle riduzioni da applicare.
3. Inoltre, se il beneficiario, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegua indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo, è soggetto alle sanzioni di cui alla L. 23 dicembre 1986 n. 898 e ss. mm. e ii.
4. I reclami sono gestiti in coerenza con la L. 241/1990 e ss. mm. ii. ove è previsto che i reclami siano, per quanto possibile, prevenuti, consentendo la massima partecipazione al procedimento da parte dei potenziali beneficiari.
5. In ogni caso, oltre alla garanzia di partecipazione al procedimento ed alla possibilità di reclami nel corso dell'iter istruttorio, contro gli atti amministrativi definitivi è ammesso ricorso dinanzi al T.A.R. e al Presidente della Repubblica, oppure al Giudice ordinario, in funzione della tipologia dell'atto/provvedimento. Quest'ultimo deve contenere sempre l'indicazione delle modalità di proposizione del ricorso.

Articolo 15 **Disposizioni finali**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si rinvia alla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento, al PSP, al CSR 2023-2027 della Regione Lazio, alle "Disposizioni comuni per la gestione degli interventi non basati sulle superfici e gli animali" dello stesso CSR, approvate con determinazione n. G14863. del 10/11/2024 e a ogni altra disposizione attuativa successivamente adottata dall'Autorità di Gestione Regionale del CSR 2023-2027 e dall'Organismo Pagatore.

Articolo 16

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

Gestione delle procedure attuative del Complemento regionale per lo Sviluppo rurale del PSP 2023-2027 (CSR).

Nel rispetto del principio di trasparenza previsto dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali ("RGPD", anche cd. "GDPR"), con questa informativa la Giunta Regionale del Lazio (in seguito anche il "Titolare" del trattamento) si forniscono notizie sulle modalità con le quali vengono trattati informazioni e dati che riguardano la sua persona (di seguito anche "interessato").

Si descrivono pertanto le modalità e le finalità del trattamento dei dati personali, che riguardano le attività connesse alla gestione degli interventi relativi alle procedure del CSR 2023-2027.

I dati personali trattati dalla Regione Lazio nello svolgimento dei propri compiti istituzionali nell'espletamento delle procedure del CSR 2023-2027 saranno solo quelli di coloro che faranno domanda di sostegno, necessari per la concessione, liquidazione, modifica e revoca di contributi a valere sul CSR, nonché ai fini delle conseguenti attività di controllo ed ispettive. Pertanto, il trattamento avverrà in forza di legge e sulla base delle domande presentate in ossequio all'avviso pubblico (*lex specialis*) e dell'atto di concessione, da considerarsi quale fondamento giuridico di tipo contrattuale del trattamento dei dati (base giuridica del trattamento).

La Regione Lazio, in esecuzione del CSR e dei relativi interventi, tratterà i dati personali di titolari di impresa o legali rappresentanti, ovvero di loro delegati/procuratori e responsabili di procedimento. Il trattamento sarà limitato ai dati strettamente necessari.

Il sistema SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) è lo strumento normale di raccolta e trattamento dei dati. Esso annovera le più importanti e adeguate misure di sicurezza. Il trattamento potrà avvenire anche in formato analogico (tradizionale). I dati personali trattati, forniti direttamente dall'interessato o acquisiti attraverso il portale SIAN, anche tramite la consultazione del fascicolo aziendale, ovvero acquisiti tramite altri uffici della Giunta regionale, o altre Pubbliche Amministrazioni competenti *ratione materiae*, ovvero tramite banche dati esterne in uso presso la Direzione regionale Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste, vengono conservati, oltre che nel SIAN, nei server regionali e nei supporti di memorizzazione dei personal computer in uso alle persone autorizzate al trattamento e sono protetti da misure di sicurezza nel rispetto della normativa vigente in materia. L'accesso a tali mezzi del trattamento è consentito solo ai predetti soggetti incaricati. Tale accesso è strettamente personale e avviene mediante l'utilizzo di credenziali di autenticazione unicamente in possesso dei singoli utenti. I dati personali sono infine conservati anche su supporti cartacei, adeguatamente custoditi e protetti da indebiti accessi da parte di soggetti non a ciò autorizzati. La Regione si prefigge l'obiettivo di limitare al massimo la diffusione dei dati, anche laddove imposto per legge o per atto normativo, comunitario o nazionale. Ove possibile i dati saranno anonimizzati o pseudonimizzati.

La Regione Lazio è impegnata a proteggere e a salvaguardare qualsiasi dato personale; agisce nell'interesse delle persone e tratta i loro dati con correttezza e trasparenza, per fini leciti e tutelando la loro riservatezza ed i loro diritti.

Per queste ragioni Le fornisce i recapiti necessari per contattare il Titolare o il DPO in caso di domande sui suoi dati personali.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO e dati di contatto

Il Titolare del trattamento è la Regione Lazio, con sede in Via Rosa Raimondi Garibaldi 7, 00145 Roma, contattabile come di seguito:



telefono URP-Ufficio Relazioni con il Pubblico: 06/99500

modulo di contatto disponibile alla seguente url:
<https://scriviurpnur.regione.lazio.it/>

e-mail: urp@regione.lazio.it

PEC: urp@pec.regione.lazio.it.



RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE dei DATI (“DPO”)

La Regione Lazio ha incaricato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), più comunemente conosciuto con l’acronimo inglese “DPO” (*Data Protection Officer*), che è contattabile alla e-mail istituzionale: dpo@regione.lazio.it.

CATEGORIE DI DATI PERSONALI TRATTATI

Dati anagrafici (nome, cognome, sesso, data di nascita, luogo di nascita, nazionalità, codice fiscale);

Dati di contatto (indirizzo postale o di posta elettronica, numero di telefono fisso o mobile, fax);

Dati di accesso e di identificazione (username, password, customer ID);



Dati di pagamento (numero di conto corrente, dettagli della carta di credito, codice IBAN);

Dati relativi a condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza;

Dati relativi a documenti di identificazione/riconoscimento (carta di identità, passaporto, patente, CNS, altro...);

Dati relativi all’ubicazione;

Dati relativi alla salute;

Altro (dati patrimoniali e reddituali).

LIBERTA' O OBBLIGO DI FORNIRE I DATI E CONSEGUENZE



Il conferimento dei dati personali è necessario per la partecipazione agli avvisi pubblici e ai bandi attuativi degli interventi previsti dal CSR 2023-2027.

La mancata indicazione dei dati personali necessari potrebbe pertanto precludere la partecipazione all'avviso/bando, presa in carico dell'istanza, istruttoria, concessione del beneficio, l'accoglimento della domanda di aiuto/concessione, ecc.

FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Finalità

La raccolta e il trattamento dei dati personali, pertinenti e non eccedenti sono effettuati esclusivamente per le seguenti finalità:

- a) esecuzione dei propri compiti ed esercizio dei propri pubblici poteri;
- b) adempimenti di obblighi previsti da norme di legge, regolamenti, normativa comunitaria;



Nello specifico, tali finalità riguardano le attività relative alla gestione degli interventi in materia di concessione, liquidazione, modifica e revoca di contributi a valere sul CSR 2023-2027, nonché ai fini delle connesse attività di controllo ed ispettive.

Base giuridica

La base giuridica sulla quale si fonda la liceità è costituita da una delle seguenti condizioni:

il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. c) e par. 3, lett. a) e b) del GDPR);

il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. e) del GDPR);

il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri (art. 9, par. 2, lett. g) del GDPR e art. 2-sexies del Cod. Privacy);

il trattamento è effettuato ai sensi dell'art. 10 del GDPR e 2-octies Cod. Privacy.

La base giuridica del trattamento si identifica, altresì, nel Reg. (UE) n. 2021/2115; Reg. (UE) n. 2021/2116; Reg. (UE) n. 2021/2117; Reg. (UE) n. 2021/2289; Reg. (UE) n. 2021/2290; Reg. (UE) n. 2022/1172; Reg. (UE) n.

2022/1173; Dec. C (2022) 8645 del 2/12/2022; D. Lgs. n. 159 del 06/09/2011 e s.m.i.; D.P.R. 445 del 28/12/2000; D.P.R. n. 313 del 14/11/2002; D. Ls n. 99 del 29/03/2004; DGR n. 15 del 12/01/2023; DGR n. 391 del 20/07/2023; Nel presente Avviso pubblico e nell'atto di concessione conseguente all'accoglimento della domanda.

PERIODO DI CONSERVAZIONE

Salva la necessità di conservazione ulteriore in caso di contenzioso legale ed esigenze difensive, i dati trattati sono conservati per un tempo non eccedente dieci anni dalla data del pagamento finale. Qualora insorgesse un contenzioso, il tempo di conservazione predetto si considera decorrente dalla conclusione del contenzioso con provvedimento inoppugnabile.



In ogni caso, in ossequio al principio di limitazione della conservazione (art. 5.1, lett. e) del RGPD), i suoi dati saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. Verrà verificata costantemente l'adeguatezza, la pertinenza e l'indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione, all'incarico o al servizio in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. Pertanto, anche a seguito di verifiche, le informazioni e i dati che risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione a norma di legge del documento che li contiene.

DESTINATARI

Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà a cura delle persone preposte al relativo procedimento, in maniera manuale/cartacea, con procedure anche informatizzate e con l'intervento umano, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le sopra citate finalità. L'elenco dei destinatari, riportato nel registro delle attività di trattamento, è mantenuto aggiornato e disponibile in caso di accertamenti anche da parte del Garante per la Privacy.



I soggetti che possono essere destinatari dei suoi dati personali sono:

- Responsabili del trattamento: il Titolare si avvale di soggetti esterni. I dati raccolti attraverso il Sistema SIAN saranno resi disponibili nei confronti dei Responsabili del Trattamento ex art. 28 del RGPD della Regione Lazio nonché nei confronti della LAZIOcrea S.p.A., (società in house e strumento operativo

informatico della Regione Lazio), in qualità di Responsabile esterno al trattamento dei dati della Regione Lazio (art. 28, comma 4 del RGPD), e dei soggetti da loro autorizzati che effettueranno o saranno di supporto all'istruttoria delle domande di sostegno e pagamento. Alcune operazioni di trattamento potrebbero essere altresì effettuate anche da altri soggetti terzi, ai quali Regione Lazio affida talune attività, o parte di esse, funzionali alla gestione/attuazione/controllo del CSR. Su tali ulteriori soggetti, designati come Responsabili del trattamento o autorizzati al trattamento, sono imposti da parte di Regione Lazio, mediante contratto o altro atto giuridico a norma del diritto dell'UE o degli Stati membri, opportuni obblighi in materia di protezione dei dati personali attraverso istruzioni operative, con particolare riferimento all'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di poter garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati ex art. 32 del GDPR. In ossequio all'art. 28 GDPR, tra le parti vengono stipulati per iscritto dei contratti giuridici specifici sulla protezione dei dati nell'ambito dei quali il Titolare fornisce istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti. Al fine di rispettare il GDPR e tutelare i diritti e le libertà delle persone, il Titolare ricorre unicamente a Responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti (conoscenza specialistica, esperienza, capacità e affidabilità) per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate alla sicurezza di informazioni e dati personali e garantire la protezione degli interessati.

- Autorizzati al trattamento: i suoi dati personali saranno trattati da persone interne all'organizzazione del Titolare e del responsabile/i del Trattamento (es. dirigenti, dipendenti e ausiliari, componenti degli organi di governo e di controllo) previamente individuati e nominati quali "Autorizzati" al trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta protezione dei dati personali. La possibilità di accedere ai dati è limitata ai soli soggetti effettivamente legittimati.

- Eventuali altri destinatari: I dati potranno essere comunicati, se previsto dalla normativa vigente o previo consenso da parte dell'interessato, al Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, alla Commissione Europea, all'Organismo Pagatore AGEA, a organismi indipendenti di certificazione e valutazione e ad altre Autorità pubbliche nell'ambito dei propri compiti istituzionali. Al di fuori di queste ipotesi, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

In ogni caso, i dati personali potranno essere comunicati o diffusi solo in adempimento a obblighi di legge o di regolamento o di atti amministrativi generali (es.: L. 241/1990; D.lgs. n. 33/2013; etc.)

La Regione Lazio adotta tutte le misure di sicurezza adeguate alla protezione dei dati personali dei beneficiari e dei richiedenti aiuti comunitari in agricoltura, sulla scorta dei bandi del CSR. I dati non saranno trattati per alcuna altra finalità che quella in parola, salvo eventuale contenzioso che dovesse insorgere fra i beneficiari o richiedenti aiuto e la Regione e/o sue Agenzie,

ovvero altri Enti pubblici o assimilati, ovvero soggetti di partenariato pubblico/privato (es. GAL).

TRASFERIMENTO VERSO PAESI TERZI (EXTRA UE) O ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI



Non è intenzione del Titolare trasferire i suoi dati personali verso Paesi non appartenenti allo Spazio Economico Europeo (SEE) o organizzazioni internazionali che possano pregiudicare il livello di protezione delle persone fisiche garantito dal GDPR.

In ogni caso, in considerazione degli obblighi di cui al capo V del GDPR, i trasferimenti internazionali saranno consentiti in presenza di una decisione di adeguatezza (cfr. <https://www.garanteprivacy.it/temi/trasferimento-di-dati-all-estero>).

DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Ai sensi degli articoli da 15 a 22 del GDPR, in relazione ai suoi dati personali, nei casi previsti, Lei ha il diritto di: accedere e chiederne copia; richiedere la rettifica; richiedere la cancellazione; ottenere la limitazione del trattamento; opporsi al trattamento; portabilità (1); non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato.

Posto che il trattamento è necessario per l'espletamento dei bandi degli interventi del CSR, la cancellazione dei dati potrà essere ottenuta solo da coloro che non ottengono aiuti comunitari, ovvero che vi rinunziassero espressamente.



Si informa l'interessato che, in alcuni casi, i dati dei beneficiari di erogazioni pubbliche saranno pubblicati su organi ufficiali della regione (siti internet, BURL ecc.), solo perché imposto da norme di legge o di regolamento. Ciò avverrà secondo il criterio di minimizzazione.

Per qualsiasi ulteriore informazione relativa al trattamento dei suoi dati personali, anche a seguito dell'aggiornamento della presente informativa, e per far valere i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR, non esiti a contattare il Titolare o il DPO.

(¹) Ai sensi dell'art. 20, par. 3, del GDPR: "Tale diritto non si applica al trattamento necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento."

RECLAMI



È sempre possibile proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali o di adire le opportune sedi giudiziarie (rispettivamente ai sensi degli artt. 77 e 79 GDPR).